



CERTIFICATI BIANCHI

Allegato 1 alla Guida Operativa

Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti

INDICE

INTRODUZIONE	4
NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.M. 21 LUGLIO 2025.....	7
I PARTE: IL MECCANISMO DEI CERTIFICATI BIANCHI AI SENSI DEL D.M. 21 LUGLIO 2025	8
1 I SOGGETTI AMMESSI AL MECCANISMO.....	9
2 I PROGETTI AMMISSIBILI AL MECCANISMO	17
3 METODI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI.....	26
4 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI.....	28
II PARTE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PC E PS.....	29
5 REQUISITI MINIMI E ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PC E PS	30
5.1 COMUNICAZIONI PRELIMINARI (CP) E RICHIESTE DI VALUTAZIONE PRELIMINARE (RVP).....	30
5.2 IDENTIFICAZIONE DELLA DATA DI AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	32
5.3 PROCEDURA INFORMATICA PER L'ACCESSO AL MECCANISMO	37
5.4 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VERIFICHE ANTIMAFIA.....	37
5.5 DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PC, PS E RVP.....	38
6 IL PROGETTO A CONSUNTIVO (PC)	41
6.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO.....	41
6.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO	41
6.3 TIPOLOGIA E SETTORE DI INTERVENTO.....	42
6.4 PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA CON EFFETTI SU PROGETTI IN CORSO DI INCENTIVAZIONE.....	43
6.5 VARIABILI OPERATIVE	43
6.6 DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MISURA	45
6.7 SCHEMI DEL PROGRAMMA DI MISURA.....	47
6.8 STRUMENTAZIONE DI MISURA	48
6.9 CONSUMO DI BASELINE	48
6.10 CONSUMO POST INTERVENTO	56
6.11 ALGORITMO PER IL CALCOLO DEI RISPARMI	56
6.12 PROSPETTO DEL FILE DI RENDICONTAZIONE	57
6.13 INTERVENTI REALIZZATI IN ATTUAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA.....	58
6.14 LA RENDICONTAZIONE DEI RISPARMI MEDIANTE LA MODALITÀ A CONSUNTIVO - RC	59
7 IL PROGETTO STANDARDIZZATO (PS)	67
7.1 CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL MECCANISMO MEDIANTE IL METODO STANDARDIZZATO	67
7.2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO.....	69
7.3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO	70
7.4 TIPOLOGIA E SETTORE DI INTERVENTO.....	71
7.5 PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA CON EFFETTI SU PROGETTI IN CORSO DI INCENTIVAZIONE.....	72
7.6 VARIABILI OPERATIVE	72
7.7 DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MISURA	72
7.8 SCHEMI DEL PROGRAMMA DI MISURA.....	73
7.9 STRUMENTAZIONE DI MISURA	73
7.10 CONSUMO DI BASELINE	73
7.11 CONSUMO POST INTERVENTO	76

7.12	ALGORITMO DI CALCOLO E METODOLOGIA DI ESTENSIONE DEI RISPARMI	76
7.13	PROSPETTO DEL FILE DI RENDICONTAZIONE	77
7.14	INTERVENTI REALIZZATI IN ATTUAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA.....	77
7.15	LA RENDICONTAZIONE DEI RISPARMI MEDIANTE LA MODALITÀ STANDARDIZZATA – RS.....	77
8	MODIFICHE AI PROGETTI.....	83
8.1	SOVRAPPOSIZIONE CON PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DEL D.M. 28 DICEMBRE 2012.....	83
8.2	SOVRAPPOSIZIONE CON PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DEL D.M. 11 GENNAIO 2017 E S.M.I. E DEL D.M. 21 LUGLIO 2025....	84
III PARTE: ULTERIORI MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.M. 21 LUGLIO 2025		86
9	ULTERIORI MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.M. 21 LUGLIO 2025	87
10	PRINCIPALI DEFINIZIONI.....	89

Introduzione

In coerenza con il contesto strategico nazionale e regolatorio comunitario, l'Italia ha definito il “Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima” attraverso cui si intende dare attuazione a una visione di ampia trasformazione dell'economia, nella quale la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza e l'uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per una economia più rispettosa delle persone e dell'ambiente.

L'efficienza energetica contribuisce trasversalmente a raggiungere gli obiettivi ambientali di riduzione delle emissioni, a garantire la sicurezza di approvvigionamento attraverso la riduzione del fabbisogno energetico e a favorire la riduzione della spesa per famiglie e imprese.

Come riportato nella Direttiva (UE) 2023/1791 (EED III) all'art. 4 paragrafo 1 “Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno all'11,7 % nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020, così che il consumo di energia finale dell'Unione non superi 763 Mtep. Gli Stati membri si adoperano al meglio per contribuire collettivamente all'obiettivo indicativo dell'Unione relativo al consumo di energia primaria pari a un volume non superiore a 992,5 Mtep nel 2030”.

Al fine di contribuire a conseguire l'obiettivo dell'Unione Europea, il livello di consumi dell'Italia dovrebbe ammontare a 112,2 Mtep di energia primaria e a 92,1 Mtep di energia finale nel 2030. Rispetto a tali livelli di consumo, la direttiva EED III prevede una flessibilità del +2,5%. L'applicazione di tale flessibilità porta gli obiettivi indicativi per l'Italia a 115 Mtep di energia primaria e a 94,4 Mtep di energia finale.

Considerato che gli scenari nazionali elaborati nei rispettivi PNIEC eccedono l'obiettivo a livello europeo, gli sforzi ulteriori di riduzione dei consumi sono stati ripartiti tra i Paesi che avevano indicato scenari di consumo eccedenti gli obiettivi nazionali (riguardando solo i consumi rientranti nel limite della tolleranza ammessa del +2,5%). Di conseguenza, quindi, l'obiettivo dell'Italia sui consumi di energia primaria passa da 115 Mtep a 111 Mtep mentre l'obiettivo sui consumi finali passa da 94,4 Mtep a 93,05 Mtep.

Come emerge dall'aggiornamento del PNIEC (giugno 2024) lo scenario nazionale (Scenario di policy), che interiorizza l'effetto sulla riduzione dei consumi delle misure attuate e pianificate, stima un consumo di energia primaria pari a 123 Mtep e un consumo di energia finale di 102 Mtep al 2030, superiore a quello necessario per contribuire a conseguire l'obiettivo vincolante dell'Unione Europea in materia di consumo di energia finale.

Lo scenario con politiche aggiuntive prevede delle assunzioni di forte evoluzione tecnologica e comportamentale, possibili soltanto con il mantenimento e un potenziamento degli strumenti di promozione vigenti. In Figura 1 si riepilogano i dati riportati nel PNIEC relativi a:

1. dati rilevati al 2022;
2. scenario di riferimento (che descrive l'evoluzione del sistema energetico con politiche e misure correnti);
3. scenario di policy (che considera gli effetti sia delle misure ad oggi già programmate che di quelle ancora in via di definizione nel percorso verso gli obiettivi strategici al 2030);
4. FF55 REPowerEU (obiettivo dell'UE per l'Italia).

	unità di misura	Dato rilevato 2022	PNIEC 2024: Scenario di riferimento 2030	PNIEC 2024: Scenario di policy ¹ 2030	Obiettivi FF55 REPowerEU 2030
Emissioni e assorbimenti di gas serra					
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti gli impianti vincolati dalla normativa ETS	%	-45%	-58%	-66%	-62% ²
Riduzione dei GHG vs 2005 per tutti i settori ESR	%	-20%	-29,3%	-40,6%	-43,7% ^{3,4}
Emissioni e assorbimenti di GHG da LULUCF	MtCO ₂ eq	-21,2	-28,4	-28,4	-35,8 ³
Energie rinnovabili					
Quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia (criteri di calcolo RED 3)	%	19%	26%	39,4%	38,7%
Quota di energia da FER nei consumi finali lordi di energia nei trasporti (criteri di calcolo RED 3)	%	8%	15%	34%	29% ⁵
Quota di energia da FER nei consumi finali lordi per riscaldamento e raffreddamento (criteri di calcolo RED 3)	%	21%	24%	36%	29,6% ³ - 39,1%
Quota di energia da FER nei consumi finali del settore elettrico	%	37%	53%	63%	non previsto
Quota di idrogeno da FER rispetto al totale dell'idrogeno usato nell'industria	%	0%	4%	54%	42% ³
Efficienza energetica					
Consumi di energia primaria	Mtep	140	133	123	111
Consumi di energia finale	Mtep	112	111	102	93
Risparmi annui cumulati nei consumi finali tramite regimi obbligatori di efficienza energetica	Mtep	3,8		73,4	73,4 ³

Figura 1: PNIEC 2024: obiettivi 2030

Da queste considerazioni emerge, quindi, l'esigenza dell'aggiornamento di un meccanismo come quello dei Certificati Bianchi anche considerando che, secondo i dati riportati nel PNIEC, dal 01/01/2021 al 31/12/2030 si stima che il meccanismo porterà una generazione di risparmi di energia finale di 9,5 Mtep. Con il meccanismo dei Certificati Bianchi, a partire dal 2006 (anno in cui è divenuto operativo) al 2023, sono stati certificati 29,3 Mtep di risparmi di energia e riconosciuti 58,5 milioni di Titoli di Efficienza Energetica (TEE). Dal 2014 al 2020, su 23 Mtep conseguiti dalle politiche di efficienza energetica, 8,82 Mtep sono imputabili al meccanismo dei Certificati Bianchi (36%).

La pubblicazione del Decreto Certificati Bianchi trova, quindi, fondamento nel suo importante contributo all'efficienza energetica permettendo, al contempo, la riduzione delle emissioni e del fabbisogno energetico nazionale. Il meccanismo, inoltre, tra le altre misure implementate per il miglioramento dell'efficienza energetica, è quello che presenta un costo/efficacia più basso rispetto ad altri strumenti. Le risorse necessarie a sostenere il meccanismo derivano dagli oneri associati alla vendita di energia (componenti UC7 per l'elettrico e Re/Ret per il gas).

All'art. 4, comma 4 del Decreto, il legislatore ha stabilito gli obblighi di riduzione dei consumi di energia primaria negli usi finali di energia elettrica, per i soggetti obbligati, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

- 0,8556 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2025;
- 1,0416 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2026;
- 1,2276 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2027;
- 1,4136 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2028;
- 1,5996 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2029;
- 1,7918 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2030.

All'art. 4, comma 5 del Decreto, il legislatore ha stabilito gli obblighi di riduzione dei consumi di energia primaria negli usi finali di gas naturale, per i soggetti obbligati, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:

- a) 0,5244 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2025;
- b) 0,6384 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2026;
- c) 0,7524 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2027;
- d) 0,8664 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2028;
- e) 0,9804 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2029;
- f) 1,0982 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2030.

Inoltre, con l'intento di favorire il conseguimento dell'obiettivo di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali al 2030 il legislatore ha introdotto nuove modalità di attribuzione dei benefici nonché semplificazioni sia relative agli adempimenti di natura amministrativa che relative alle modalità di calcolo dei risparmi di energia primaria.

Novità introdotte dal D.M. 21 luglio 2025

Il presente allegato ha lo scopo di fornire chiarimenti e supporto operativo per la presentazione dei progetti di efficienza energetica ai fini dell'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. Si specifica che sono state evidenziate le novità introdotte dal D.M. 21 luglio 2025 tramite dei riquadri arancioni, al cui interno sono riportati i relativi chiarimenti ed esempi applicativi.

Con l'obiettivo di evidenziare ulteriormente le novità introdotte dal D.M. 21 luglio 2025 si riporta di seguito un elenco che rimanda, ove presente, alla sezione del presente documento nella quale viene trattata la specifica tematica oggetto di modifica.

ELENCO NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.M. 21 LUGLIO 2025

Novità introdotte dal D.M. 21 luglio 2025	Chiarimento	Pagina
Aggregazione di più interventi con Soggetti Titolari diversi in un unico progetto	2	11
Ampliamento dei soggetti che possono configurarsi come Soggetti Titolari	5 - 6	14
Cumulabilità con altri meccanismi di incentivazione	9 - 10	19
Procedura di aggiornamento della Tabella degli interventi e delle Schede Standardizzate	16 - 17	24 - 25
Presentazione progetti afferenti a CP e RVP oltre i 24 mesi	22	36
Consumo di baseline	27 - 28 - 44	49 - 50 - 74
Durata di rendicontazione	-	59 - 78
Avvio del programma di misura oltre i 36 mesi dalla data di avvio	35 - 47	60 - 78
Presentazione rendicontazioni oltre i 120 giorni	36 - 48	61 - 79
Aggiornamento del fattore k	37 - 49	63 - 80
Modalità semplificata di rendicontazione	38 - 50	65 - 81
Criteri di individuazione del campione rappresentativo	39	68
Modifica delle tempistiche per la comunicazione delle modifiche progettuali	-	83
Adeguamento della vita utile dei progetti di "sostituzione" alla vita utile dei progetti di "nuova installazione"	-	87
Introduzione di nuovi interventi incentivabili e incremento della vita utile di alcuni interventi ammissibili	-	87
Eliminazione di tipologie di intervento, delle schede di Progetto a Consuntivo e della tabella degli interventi non ammissibili	-	87
Nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia	-	87
Comunicazione della data presunta di avvio del primo periodo di monitoraggio	-	87
Termine ultimo presentazione prime RVC-C	54	88

Tabella 1: Novità introdotte dal D.M. 21 luglio 2025

Come riportato nell'art. 20 del D.M. 21 luglio 2025, lo stesso si applica ai progetti presentati in data successiva alla sua pubblicazione, ovverosia a partire dal 12/09/2025.

Pertanto, per i progetti presentati precedentemente alla suddetta data, si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto. Per tali progetti, conseguentemente, occorre fare riferimento alla Guida Operativa pubblicata in attuazione delle suddette disposizioni normative, salvo quanto diversamente esplicitato nel presente Allegato o indicato dal GSE tramite altri canali.

I PARTE: il Meccanismo dei Certificati Bianchi ai sensi del D.M. 21 luglio 2025

In questa sezione si illustrano i principali chiarimenti operativi per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi ai sensi del D.M. 21 luglio 2025, (di seguito, Decreto).

In particolare, vengono illustrati:

1. i soggetti ammissibili alla presentazione dei progetti per l'accesso al meccanismo;
2. i progetti ammissibili;
3. le due metodologie di valutazione dei risparmi e la procedura di valutazione dei progetti.

1 I SOGGETTI AMMESSI AL MECCANISMO

Ai fini dell'inoltro al GSE dell'istanza per l'accesso al meccanismo, il Decreto definisce:

- a. **soggetto titolare del progetto**: soggetto che sostiene l'investimento per il progetto, ovvero i soggetti che sostengono l'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4;
- b. **soggetto proponente**: soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6, comma 1, che presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE.

Il **soggetto titolare del progetto** è il soggetto ovvero i soggetti di cui all'art.6, comma 4, che hanno investito, sia mediante mezzi propri, sia mediante finanziamenti, nella realizzazione di uno o più interventi di efficienza energetica.

Nel caso di unico soggetto titolare, il medesimo **può** delegare¹ e autorizzare un altro soggetto, in possesso dei requisiti previsti all'art. 6, comma 1, del Decreto, a presentare richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi ed eventualmente **può** delegare² lo stesso a percepire i TEE.

Nei casi di multi-titolarità di cui all'art. 6, comma 4, tutti i soggetti titolari **devono** delegare¹ un unico soggetto, in possesso dei requisiti previsti all'art. 6, comma 1, del Decreto, a presentare richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. In tali casi, è previsto il riconoscimento dei TEE direttamente in favore del suddetto soggetto, il quale può anche coincidere con uno dei soggetti titolari.

Il **soggetto proponente** può anche non coincidere con il soggetto titolare del progetto. In tal caso, il soggetto proponente presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE su delega dei soggetti titolari. Nel caso in cui il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente non coincidano i requisiti di ammissibilità di seguito richiamati sono richiesti per il solo soggetto proponente.

I progetti di efficienza energetica predisposti ai fini del conseguimento degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio possono essere presentati, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, dai:

1. soggetti obbligati, anche attraverso società controllanti ovvero separate, partecipate, controllate o operanti in affiliazione commerciale di cui all'articolo 1, comma 34 della legge n.239 del 2004 e s.m.i. che, come definito dall'art. 3 del Decreto, sono:
 - a) i distributori di energia elettrica (DE) che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;
 - b) i distributori di gas naturale (DG) che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;
2. distributori di energia elettrica e gas naturale non soggetti all'obbligo;
3. soggetti, sia pubblici che privati, che sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 (SSE), o hanno nominato un esperto in gestione dell'energia certificato secondo la

¹ La Delega a presentare deve essere fornita nell'ambito della presentazione della richiesta di valutazione preliminare (RVP) e del progetto (PC/PS).

² La Delega a percepire i TEE deve essere fornita nell'ambito della presentazione della relativa prima richiesta di verifica e certificazione dei risparmi (RC-01/RS-01).

norma UNI CEI 11339 (SEGE), o sono in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001 (SSGE).

CHIARIMENTO 1

Un distributore di energia elettrica o gas naturale può presentare progetti di efficienza energetica per:

1. azioni dirette relative ad interventi di efficientamento delle proprie reti elettriche e del gas naturale;
2. interventi riconducibili al settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali dei soggetti obbligati, solo avvalendosi di società controllanti o separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale ai sensi dell'art.1, comma 34, della legge n. 239 del 2004 e s.m.i.

In tal caso, il soggetto proponente dovrà dimostrare che tali società siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del Decreto;

3. interventi riconducibili alle attività di gestione dei servizi, inclusi servizi post contatore non presso i propri clienti finali, diverse dalla distribuzione dell'energia elettrica e del gas (es. servizi di gestione dell'illuminazione, servizi di gestione del sistema idrico, etc.), qualora il distributore abbia al suo interno, per la medesima ragione sociale, una divisione aziendale per cui può comprovare la conformità alla normativa vigente in merito alla possibilità di svolgimento di attività differenti dalla distribuzione. Per tali attività è necessario dimostrare che il distributore possieda i requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera c).

Di seguito una tabella di sintesi sui soggetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi e sui rispettivi requisiti necessari di accreditamento e certificazione, nonché sulle tipologie di interventi di efficienza che possono presentare.

Soggetto proponente	Necessità di possesso della certificazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del soggetto proponente	Interventi di efficienza	
		Proprie reti di distribuzione/propri siti	Siti appartenenti ad altri soggetti
DE/DG (punto 1)	NO	SI	-
DE/DG (punto 2)	NO*	SI	-
DE/DG (punto 3)	SI**	-	SI
Altri soggetti pubblici o privati***	SI*	SI	SI

Tabella 2 - Elenco dei soggetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi per tipologia di intervento

* il soggetto proponente dovrà dimostrare che le società di cui si è avvalso siano in possesso della certificazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del Decreto;

**qualora il distributore abbia al suo interno, per la medesima ragione sociale, una divisione aziendale per cui può comprovare la conformità alla normativa vigente in merito alla possibilità di svolgimento di attività differenti dalla distribuzione;

***in generale, rientrano in tale categoria i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) del Decreto.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025**MULTI-TITOLARITA'**

L'art. 6, comma 4, del D.M. 21 luglio 2025 stabilisce che:

Gli interventi nella titolarità di diversi soggetti possono essere aggregati in unico progetto qualora riconducibili alla medesima tipologia di cui all'Allegato 2, Tabella 1, e qualora per il progetto sia stato correttamente stimato un risparmio energetico addizionale annuo complessivo non superiore a 50 TEP. In tal caso, il contratto tipo, sottoscritto da tutti i soggetti titolari, prevede il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente in favore del soggetto proponente e la responsabilità in solido dei soggetti titolari per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo.

CHIARIMENTO 2

È possibile aggregare interventi nella titolarità di diversi soggetti in un unico progetto qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

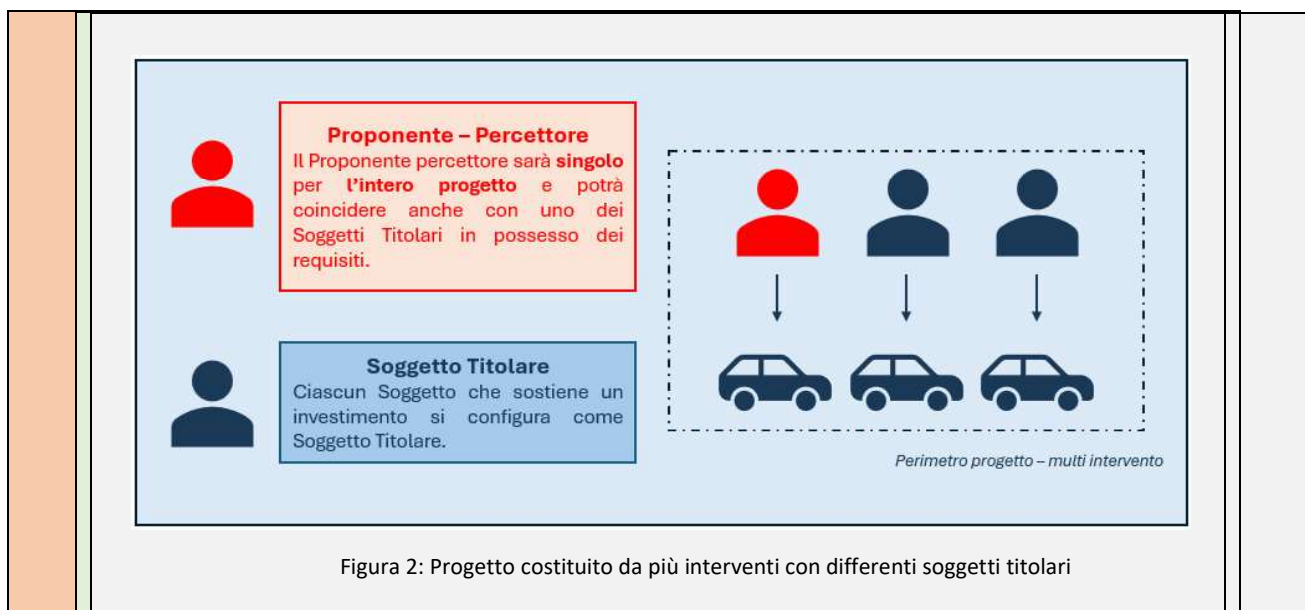
- tutti gli interventi devono essere riconducibili esclusivamente alla “Nuova installazione” o alla “Sostituzione” o all’“Efficientamento integrato” della medesima tipologia di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 2 al Decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, non sarà, quindi, possibile accorpare in un unico progetto interventi di “Sostituzione” e di “Nuova installazione”, anche se riconducibili alla medesima categoria di intervento;
- nell’ambito della RVP e/o del PC/PS, il soggetto proponente abbia correttamente stimato, per l’intero progetto, un risparmio energetico addizionale annuo complessivo non superiore a 50 TEP. Tale stima dovrà basarsi sui valori attesi delle variabili operative e delle prestazioni energetiche nella configurazione post intervento, evidenziando le ipotesi alla base della stima condotta al fine di consentire la corretta verifica, da parte del GSE, dei valori proposti.

È consentita la sostituzione del Soggetto Proponente nei soli casi di fusione per incorporazione in altra società o per “mortis causa”; modifiche societarie diverse da quelle citate comportano la risoluzione del contratto a far data dalla intervenuta modifica, fatti salvi i Certificati Bianchi già riconosciuti.

Qualora per uno o più interventi non risulti verificata la conformità alle previsioni normative di cui al Decreto, è fatta salva la possibilità di richiedere l’esclusione degli stessi dal perimetro di progetto.

ESEMPIO 1

Un progetto standardizzato (PS) comprende, ad esempio, interventi di “Acquisto flotte di veicoli ibridi” nella titolarità di n soggetti. Applicando l’algoritmo per il calcolo dei risparmi definito dalla scheda PS, per il progetto è stato correttamente stimato dal soggetto proponente, in sede di istruttoria del PS, un risparmio energetico addizionale annuo complessivo pari a 43 tep. In tal caso, il progetto, essendo riconducibile a quanto previsto dall’art. 6, comma 4, può essere costituito da più interventi con differenti soggetti titolari.



CHIARIMENTO 3

Al fine di verificare che il soggetto titolare sia stato correttamente individuato, dovrà essere trasmessa al GSE documentazione attestante l'investimento sostenuto (ad es. fatture di acquisto, contratto di noleggio etc.). Qualora tale documentazione sia costituita dalle fatture, il soggetto proponente potrà fornire parte delle fatture emesse e una dichiarazione congiunta, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e firmata dal soggetto proponente e dal soggetto titolare del progetto, attestante:

- la disponibilità dalla totalità delle fatture riconducibili all'investimento;
- la conformità di tali documenti alle previsioni normative previste dall'articolo 2, comma 1, lettera aa) del Decreto;
- l'impegno a conservare copia di tali documenti, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento, e a renderli disponibili al GSE al fine di consentire il riscontro di quanto dichiarato.

In tali casi, viene fatta salva la possibilità per il GSE di richiedere la totalità delle fatture riconducibili all'investimento.

CHIARIMENTO 4

Si specifica che nel caso di:

- **noleggio o leasing "operativo"**, in cui un'azienda produttrice o proprietaria (locatore) trasferisce la disponibilità di un bene all'azienda utilizzatrice (locatario) ricevendo come corrispettivo il pagamento di canoni periodici, consistendo in una forma specifica di contratto di affitto, **il soggetto titolare coincide con il locatore**, fermo restando che il locatario dovrà essere informato alla luce delle attività di sua competenza relative all'art. 9 del Decreto, in quanto soggetto che ha la disponibilità del bene oggetto dell'intervento. In sede di presentazione del progetto, dovrà essere fornita una dichiarazione sottoscritta dal soggetto titolare attestante che quest'ultimo abbia informato il locatario delle attività di sua competenza relative all'art. 9 del Decreto.

- **leasing “finanziario”**, in cui un’azienda produttrice trasferisce la proprietà di un bene ad una società di leasing dietro corrispettivo di un prezzo e in cui la società di leasing, a sua volta, trasferisce la disponibilità del bene all’azienda utilizzatrice che ne fa richiesta ricevendo come corrispettivo il pagamento di canoni periodici, **si considera soggetto titolare la società di leasing**, fermo restando che l’azienda utilizzatrice dovrà essere comunque informata alla luce delle attività di sua competenza relative all’art. 9 del Decreto, in quanto soggetto che ha la disponibilità del bene oggetto dell’intervento. In sede di presentazione del progetto, dovrà essere fornita una dichiarazione sottoscritta dal soggetto titolare attestante che quest’ultimo abbia informato l’azienda utilizzatrice delle attività di sua competenza relative all’art. 9 del Decreto. Inoltre, considerato che nel caso di leasing “finanziario” si trasferisce all’azienda utilizzatrice la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni locati, prevedendo anche il trasferimento del beneficio “della titolarità del progetto” di cui al D.M. 21 luglio 2025, sarà possibile identificare, alternativamente alla società di leasing, **l’azienda utilizzatrice quale soggetto titolare** del progetto.

Sia nel caso del leasing “operativo” che nel caso di leasing “finanziario”, la dichiarazione, controfirmata dal soggetto proponente e dal soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonché dell’Unione europea o di organismi internazionali, dovrà fornire indicazioni anche in merito ai contributi economici richiesti dal locatario/azienda utilizzatrice per il medesimo progetto.

Novità introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA, RAGGRUPPAMENTI TRA ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E FORME ASSOCIATE DI SOGGETTI PRIVATI

L’art. 6, comma 5, del D.M. 21 luglio 2025 stabilisce che:

I raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa ovvero forme associate di soggetti privati comunque denominate possono connotarsi come soggetto titolare del progetto, ovvero come uno dei soggetti titolari per i casi di cui al comma 4, a condizione che i componenti abbiano sostenuto in quota parte l’investimento per la realizzazione dell’intervento. A tal fine è conferito a una delle imprese o a uno dei soggetti, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo.

L’art. 6, comma 6, del D.M. 21 luglio 2025 stabilisce che:

I raggruppamenti temporanei tra enti pubblici territoriali possono connotarsi come soggetto titolare del progetto, ovvero come uno dei soggetti titolari per i casi di cui al comma 4, a condizione che i componenti abbiano sostenuto in quota parte l’investimento per la realizzazione dell’intervento. In tal caso è obbligo del raggruppamento individuare, tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo.

CHIARIMENTO 5

Nel caso di progetti di efficienza energetica presentati ai sensi del D.M. 21 luglio 2025, in cui l'investimento per la realizzazione dell'intervento sia stato sostenuto da più soggetti che si riuniscono in una delle seguenti forme:

- raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa;
- forme associate di soggetti privati comunque denominate;
- raggruppamenti tra enti pubblici territoriali;

il raggruppamento/forma associata si configura come soggetto titolare del progetto.

È fatta salva la possibilità per un componente del raggruppamento/forma associata di configurarsi quale unico soggetto titolare per l'intervento qualora abbia sostenuto interamente i costi per la realizzazione del medesimo.

Ai fini dell'accesso al meccanismo, potranno registrarsi preliminarmente sul Portale "Efficienza Energetica", con la propria p.IVA, in qualità soggetto titolare del progetto e in rappresentanza del raggruppamento/forma associata:

- la capogruppo e mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese. Tra la documentazione inerente il progetto, dovrà essere trasmesso l'Atto costitutivo dell'ATI/RTI ed eventualmente un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto delle mandanti per tutte le attività connesse alla richiesta e all'ottenimento dei Certificati Bianchi, se non già chiaramente specificato nell'Atto costitutivo;
- una delle mandanti del raggruppamento temporaneo di imprese. Tra la documentazione inerente il progetto, dovrà essere trasmesso l'Atto costitutivo dell'ATI/RTI e il mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto delle altre società per tutte le attività connesse alla richiesta e all'ottenimento dei Certificati Bianchi;
- uno dei soggetti privati della forma associata comunque denominata. Tra la documentazione inerente il progetto, dovrà essere trasmessa documentazione attestante l'aggregazione e il mandato collettivo speciale con rappresentanza per operare in nome e per conto delle altre società per tutte le attività connesse alla richiesta e all'ottenimento dei Certificati Bianchi e da cui si desuma anche la responsabilità solidale tra le parti coinvolte;
- il capofila tra gli enti partecipanti al raggruppamento tra enti pubblici territoriali. Tra la documentazione inerente il progetto, dovrà essere trasmessa un'apposita convenzione o altro atto amministrativo al fine di verificare che il capofila possa operare in nome e per conto degli altri enti per tutte le attività connesse alla richiesta e all'ottenimento dei Certificati Bianchi.

CHIARIMENTO 6

Per i PC/PS costituiti da più interventi (multintervento), si specifica che:

- per i casi di cui all'art. 6, comma 4, il raggruppamento/forma associata può configurarsi come uno dei soggetti che sostiene l'investimento;
- per i casi non riconducibili all'art. 6, comma 4, l'investimento per la realizzazione di ciascun intervento deve essere sostenuto da tutti i componenti che costituiscono il raggruppamento/forma associata.

ESEMPIO 1

Un progetto a consuntivo (PC) comprende, ad esempio, interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica presso quattro Comuni. Si supponga che per il progetto sia stato correttamente stimato un risparmio energetico aggiuntivo annuo complessivo non superiore a 50 tep. Si supponga, inoltre, che:

- per un Comune l'investimento sia stato sostenuto da un soggetto che si configura anche come soggetto proponente;
- per due Comuni l'investimento sia stato sostenuto da un soggetto differente da quello di cui al precedente alinea;
- per un Comune l'investimento sia stato sostenuto da un raggruppamento/forma associata.

In tal caso, il progetto, essendo riconducibile a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, può essere costituito da più interventi con differenti soggetti titolari. Nello specifico, il progetto risulta essere costituito da quattro interventi con tre soggetti titolari di cui uno coincide con il raggruppamento/forma associata.

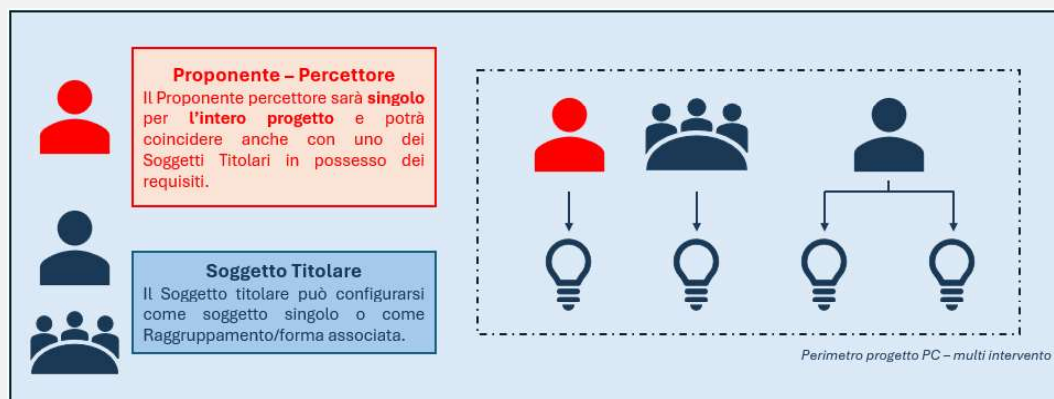


Figura 3: Progetto costituito da più interventi con differenti soggetti titolari di cui uno coincide con il raggruppamento/forma associata

ESEMPIO 2

Un progetto a consuntivo (PC) comprende, ad esempio, un intervento di riqualificazione dei "Sistemi per l'illuminazione" e un intervento di nuova installazione degli "Impianti di

produzione di energia termica” presso uno stabilimento industriale. Si supponga che l’investimento per la realizzazione di entrambi gli interventi sia stato sostenuto sia da una società di servizi energetici che dal proprietario dello stabilimento. Solo nel caso in cui i soggetti costituiscano una forma associata comunque denominata, la medesima si configura come soggetto titolare del progetto.

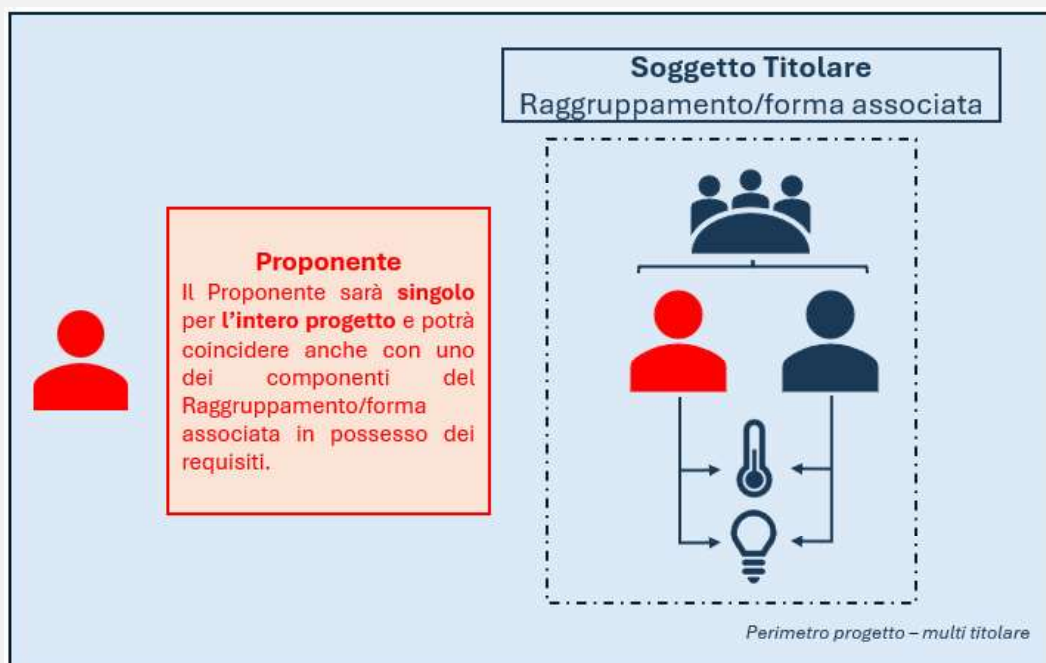


Figura 4: Progetto con soggetto titolare raggruppamento / forma associata

2 I PROGETTI AMMISSIBILI AL MECCANISMO

Ai fini dell'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi sono ammissibili i progetti di efficienza energetica:

- da realizzarsi con **data di avvio della realizzazione** del progetto successiva alla data di trasmissione al GSE dell'istanza di accesso al meccanismo ovvero con **data di avvio della realizzazione** del progetto successiva alla data di trasmissione al GSE della comunicazione preliminare (CP)/richiesta di valutazione preliminare (RVP) qualora presentate dal soggetto proponente al fine di agevolare il processo di istruttoria;
- costituiti da interventi realizzati dal **soggetto titolare del progetto** come definito nell'art. 2, comma 1, lettera aa);
- che generano **risparmi energetici addizionali**, ovverosia i risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di baseline e il consumo energetico nella configurazione post operam. Il calcolo va effettuato con riferimento al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
- per i quali si dispone di idonea documentazione attestante che, per la messa in opera degli interventi che compongono il progetto, siano stati utilizzati **nuovi componenti o componenti rigenerati** per i quali non siano già stati riconosciuti Certificati Bianchi (al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto);
- predisposti e trasmessi al GSE, in base alla tipologia di progetto, secondo quanto previsto dall'**Allegato 1 al Decreto** che verrà trattato nella II Parte al documento.

In ogni caso, non sono ammessi al meccanismo i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e s.m.i. che generano risparmi addizionali.

Inoltre, l'art. 16, comma 1, del Decreto, dispone che i **certificati bianchi** emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del Decreto, **non sono cumulabili con altri incentivi**, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l'accesso a:

1. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
2. contributi in conto interesse;
3. detassazione del reddito d'impresa e i crediti di imposta riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del Decreto è ridotto del 50%;
4. contributi nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In tali casi il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del Decreto è ridotto del 50%.

CHIARIMENTO 7

Dalla formulazione dell'articolo 16, comma 1, del Decreto, ne deriva che:

1. i Certificati Bianchi non sono cumulabili con:
 - a) le detrazioni fiscali;
 - b) i finanziamenti statali concessi in conto capitale;
 - c) i Programmi operativi interregionali – POI Energia – e Programmi operativi nazionali – PON – in quanto il Soggetto erogatore dei finanziamenti risulta essere direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico, e pertanto ricadono nella fattispecie “altri incentivi statali”;
2. i Certificati Bianchi sono cumulabili con:
 - a) gli incentivi riconosciuti ed erogati su base regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, che il Decreto prevede il divieto di cumulo dei Certificati Bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi erogati da enti regionali, locali o comunitari (ad esempio i POR FESR per i quali il soggetto erogatore è la Regione). Ai fini della verifica della cumulabilità è necessario, pertanto, indicare la tipologia dell'incentivo, l'importo percepito e l'ente erogatore;
 - b) le agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art 2 della legge 22 dicembre 2008. Si specifica che, ai sensi della circolare della Agenzia delle Entrate n. 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei Certificati Bianchi con il credito di imposta in esame;
 - c) il superammortamento sui beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208); iperammortamento su investimenti innovativi introdotto dalla Legge Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232); iper e superammortamento 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205);
 - d) finanziamento attraverso lo strumento “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013) e modificato dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205).

Nel caso in cui per il progetto presentato è stato richiesto il superammortamento o l'iperammortamento, ovvero altre forme di detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature ovvero il credito d'imposta, il numero di Certificati Bianchi rilasciati sarà pari al 50% dei titoli conseguiti mediante l'intervento di efficienza energetica.

CHIARIMENTO 8

Per i casi di cui all'art. 6, comma 4, per ciascun intervento, dovrà essere fornita la dichiarazione, controfirmata dal soggetto proponente e dal soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura concessi o in via di concessione per l'intervento stesso. Si specifica che, qualora sia stato percepito, anche da un solo intervento, un contributo cumulabile con i Certificati Bianchi di cui ai pti. 3 e 4 dell'art. 16, comma 1 del Decreto, il numero di TEE rilasciati per l'intero progetto sarà pari al 50% dei titoli conseguiti.

Novità introdotta dal D.M. 21 luglio 2025**CUMULABILITÀ**

L'art. 16, comma 1 del Decreto stabilisce che:

I Certificati Bianchi emessi in relazione a progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle norme operative e dei limiti derivanti dalla normativa europea, l'accesso a:

- a) [...];
- d) *contributi nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In tali casi il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%.*

CHIARIMENTO 9

I Certificati Bianchi sono **cumulabili al 50%** con i contributi concessi nell'ambito:

- delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo;
- delle attività connesse all'attuazione dei contratti di sviluppo;
- dei progetti applicativi del PNRR ivi compresi quelli previsti dal "Piano Nazionale Complementare" (PNC) al PNRR;
- di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

L'art. 16 comma 2 del Decreto stabilisce che:

Nei casi di cui al comma 1 resta fermo che dal cumulo degli incentivi non devono derivare sovracompensazioni.

CHIARIMENTO 10

Nei casi in cui un progetto di efficienza energetica ammissibile abbia beneficiato di ulteriori forme di incentivazione cumulabili con i Certificati Bianchi, l'incentivo cumulato percepibile non può essere superiore ai costi sostenuti per la realizzazione del progetto.

Pertanto, qualora vengano richiesti ulteriori incentivi cumulabili il GSE, in sede di PC/PS, sulla base delle informazioni trasmesse dal Soggetto Proponente verificherà la presenza di eventuali casi di sovracompensazione.

In sede di prima rendicontazione dovrà essere fornita la dichiarazione aggiornata, controfirmata dal Soggetto Proponente e dal Soggetto Titolare, attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura concessi o in via di concessione con l'indicazione dell'importo totale del contributo percepito.

In ogni rendicontazione il Soggetto Proponente dovrà dichiarare il rispetto dell'art. 16 comma 2 del Decreto.

Ai fini della dichiarazione, l'assenza di sovracompensazioni dovrà essere verificata considerando:

- il costo di investimento sostenuto per la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dal punto 4.2 dell'Allegato 1 al Decreto;
- l'importo degli ulteriori incentivi percepiti;
- la valorizzazione economica dei TEE riconosciuti dal GSE nelle precedenti rendicontazioni effettuata considerando, per ogni rendicontazione, il prezzo medio di mercato dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza disponibile sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME);
- l'importo derivabile dalla vendita dei TEE associati ai risparmi rendicontati nella rendicontazione presentata, valorizzati considerando il prezzo medio di mercato dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza disponibile sul sito del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME).

Nel caso in cui, sulla base di quanto sopra riportato, si verifichi la presenza di sovracompensazioni, il Soggetto Proponente non potrà presentare la rendicontazione e tutte le rendicontazioni successive.

ESEMPIO 1

Presso uno stabilimento industriale viene realizzato un intervento di efficienza energetica rientrante nella tipologia "Sostituzione" di "Impianti di produzione dell'aria compressa" con vita utile pari a 7 anni. Si supponga che:

- i costi previsti per la realizzazione del progetto di efficienza energetica siano pari a 300.000 €;
- per il progetto siano stati percepiti ulteriori incentivi cumulabili con i Certificati Bianchi per un importo pari a 150.000 €;
- nella prima rendicontazione siano stati confermati i costi sostenuti per la realizzazione del progetto di efficienza energetica e gli importi effettivi degli ulteriori incentivi cumulabili percepiti;
- nella prima rendicontazione siano stati riconosciuti 280 TEE e che il prezzo medio di mercato dell'anno precedente alla presentazione della stessa sia stato pari a 245 €/TEE. Pertanto, la valorizzazione economica dei TEE riconosciuti sia pari a 68.600 €;
- nella seconda rendicontazione siano stati riconosciuti 220 TEE e che il prezzo medio di mercato dell'anno precedente alla presentazione della stessa sia stato pari a 248 €/TEE. Pertanto, la valorizzazione economica dei TEE riconosciuti sia pari a 54.560 €;
- nella terza rendicontazione i TEE conseguibili siano pari a 200 TEE e, considerando un costo medio di mercato dell'anno precedente alla presentazione della stessa pari a 250 €/TEE, la valorizzazione economica dei TEE conseguibili sia pari a 50.000 €.

In tal caso, l'operatore non può presentare la terza rendicontazione, al fine di evitare la sovracompensazione.

Per quanto riguarda le **tipologie di progetti di efficienza energetica ammissibili** al meccanismo, il Decreto, alla Tabella 1 dell'Allegato 2, riporta l'elenco non esaustivo degli interventi, distinti per tipologia e forma di energia risparmiata, con l'indicazione dei valori di vita utile distinti per i casi di "Nuova installazione", "Sostituzione" e "Efficientamento integrato" ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi.

Novità introdotta dal D.M. 21 luglio 2025**PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTEGRATO**

L'art. 2, comma 1, lettera o), del Decreto definisce un progetto di efficientamento energetico integrato come un *“insieme di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del progetto, riferiti all'intero componente, mezzo di trasporto, linea produttiva, edificio o loro parti. Il progetto può comprendere la sostituzione o nuova installazione di componenti e dispositivi, nonché la modifica del layout di linee produttive. Sono esclusi interventi di manutenzione e ripristino delle normali condizioni di esercizio. Nel caso di efficientamento energetico degli edifici, l'intervento può interessare, anche contestualmente, l'involucro, gli impianti e i dispositivi tecnologici”*.

CHIARIMENTO 11

L'efficientamento energetico integrato comprende più interventi di riqualificazione, anche non riconducibili all'elenco degli interventi della Tabella 1 dell'Allegato 2 al Decreto, realizzati su un componente, un mezzo di trasporto, una linea produttiva, un edificio. Tali interventi riguardano la sostituzione o la nuova installazione di parti essenziali di essi e di dispositivi e/o il rinnovamento del layout delle linee produttive con eventuale installazione congiunta di sistemi di automazione e controllo. Tutti gli interventi dell'efficientamento energetico integrato devono essere realizzati dal medesimo soggetto titolare, il quale può assumere anche le forme previste dall'art. 6, commi 5 e 6, del Decreto.

ESEMPIO 1

L'efficientamento energetico integrato può comprendere, ad esempio, un intervento di nuova installazione di un inverter su un compressore e di modifica del layout del sistema di distribuzione dell'aria compressa. In tal caso, il progetto è riconducibile alla tipologia *“Efficientamento integrato” di “Impianti di produzione dell'aria compressa”* con vita utile pari a 5 anni.

ESEMPIO 2

L'efficientamento energetico integrato può comprendere, ad esempio, gli interventi di sostituzione dei bruciatori con tecnologie recuperative o rigenerative e di implementazione di sistemi di gestione e controllo in un forno. In tal caso, il progetto è riconducibile alla tipologia *“Efficientamento integrato” di “Forni di fusione”* con vita utile pari a 5 anni.

CHIARIMENTO 12

Un intervento di *“Efficientamento integrato”* può far parte di un progetto costituito da altri interventi (multintervento), tutti riconducibili alla medesima tipologia e non necessariamente tutti riconducibili al medesimo soggetto titolare per i casi di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto.

ESEMPIO 1

Presso uno stabilimento industriale A viene realizzato un intervento di efficientamento energetico integrato di *“Estrusori”* tramite la contestuale sostituzione del motore elettrico della vite con installazione di un inverter e l’implementazione di un sistema di controllo innovativo finanziati da più soggetti raggruppati in una forma associata. Presso uno stabilimento industriale B viene realizzato un intervento di efficientamento energetico integrato sempre riconducibile alla tipologia *“Estrusori”*, finanziato da un altro soggetto. Qualora siano rispettate tutte le prescrizioni di cui all’art. 6, comma 4, tali interventi possono essere raggruppati in un unico progetto ai fini dell’accesso al meccanismo. Tale progetto vedrà la presenza di due soggetti titolari: la forma associata che finanzia l’intervento presso il sito A e il soggetto che finanzia l’intervento presso il sito B.

ESEMPIO 2

In un capannone industriale viene realizzato un intervento di efficientamento energetico integrato di *“Sistemi di termoformatura per stampaggio di materie plastiche”* tramite la contestuale sostituzione della pompa per vuoto e nell’implementazione di un sistema di controllo innovativo. Nella palazzina adiacente, adibita ad uffici, viene realizzato un intervento di sostituzione di *“Sistemi per l’illuminazione privata”*. I due interventi, essendo riconducibili a tipologie differenti e, pertanto, non essendo rispettate tutte le prescrizioni di cui all’art. 6, comma 4, possono essere raggruppati in un unico progetto solo qualora siano finanziati dal medesimo soggetto.

CHIARIMENTO 13

L’efficientamento energetico integrato non comprende gli interventi di manutenzione ordinaria ed altri interventi di mera ottimizzazione di processi, componenti e impianti con azioni di riqualificazione energetica non sostanziali.

CHIARIMENTO 14

L’efficientamento energetico integrato può comprendere, nel caso di edifici o parti di essi, interventi afferenti all’involucro edilizio, agli impianti termici e ai sistemi di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio.

ESEMPIO 1

In una palazzina ad uso uffici si vogliono congiuntamente sostituire le pompe di circolazione della centrale termica, effettuare l’implementazione di un sistema BACS (Building Automation and Control Systems) per ottimizzare la regolazione della climatizzazione estiva e invernale dell’edificio e isolare la copertura. Tali interventi saranno in grado di determinare un risparmio energetico maggiore del 40% rispetto alla situazione ex ante. Un progetto così costituito è un progetto di efficientamento integrato riconducibile alla tipologia *“Realizzazione e riqualificazione profonda di edifici e serre”* con vita utile pari a 10 anni.

Oltre agli interventi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 2, il Decreto prevede i seguenti PS:

1. installazione LED illuminazione;
2. installazione LED per l'illuminazione stradale;
3. installazione motori elettrici;
4. installazione impianti di produzione dell'aria compressa;
5. bolletta "smart";
6. sistema propulsivo delle navi;
7. acquisto flotte di veicoli ibridi;
8. acquisto flotte di veicoli elettrici alimentati da energia rinnovabile;
9. adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti;
10. acquisto di macchine operatrici a trazione elettrica o alimentate da uno o più combustibili.

CHIARIMENTO 15

L'elenco degli interventi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 2 al Decreto e dei Progetti Standardizzati può essere aggiornato secondo quanto riassunto nella seguente Tabella 3.

Elenco oggetto di aggiornamento	Modalità di aggiornamento dell'elenco	Soggetto che propone l'aggiornamento	Soggetto valutatore dell'istruttoria funzionale all'aggiornamento	Riferimento normativo Decreto
Tabella 1 dell'Allegato 2	Acquisizione del nulla osta o dell'assenso del MASE	Ministeri competenti, GSE	--	Art. 5, comma 2
		Soggetti proponenti	GSE	Allegato 2, punto 1.1
Progetti Standardizzati		Ministeri competenti, GSE	--	Art. 8, comma 1, lettera b)
		Soggetti proponenti	GSE	Allegato 1, punto 2.3

Tabella 3: modalità di aggiornamento degli elenchi degli interventi ammissibili al meccanismo

Novità introdotta dal D.M. 21 luglio 2025**PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA DEGLI INTERVENTI E DELLE SCHEDE STANDARDIZZATE**

L'art. 5, comma 2 del Decreto stabilisce che:

All'Allegato 2, Tabella 1, è riportato l'elenco non esaustivo dei progetti ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla Tabella 1 sono effettuati dal GSE, previa richiesta di nulla osta al Ministero, che lo rilascia entro trenta giorni, decorsi i quali il nulla osta si intende acquisito. Gli aggiornamenti e le integrazioni sono resi disponibili sul sito istituzionale del GSE decorsi trenta giorni dalla data di acquisizione del nulla osta o dell'assenso del Ministero.

L'art. 8, comma 1, lettera b), del Decreto stabilisce che:

[...] Gli aggiornamenti e le integrazioni dell'elenco non esaustivo delle tipologie di interventi valutabili attraverso la modalità standardizzata e delle relative schede PS sono effettuati dal GSE con le medesime modalità previste per l'aggiornamento della Tabella 1 di cui all'art. 5, comma 2.

L'Allegato 2 al punto 1.1 indica che:

La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. L'Elenco Progetti Standardizzati (PS) riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di interventi valutabili attraverso la modalità standardizzata, distinte per settore. Qualora il soggetto proponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1 ovvero all'Elenco Progetti Standardizzati (PS), il GSE ne valuta l'ammissibilità ai sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell'istruttoria al Ministero che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse, rilascia il nulla osta circa l'inserimento della tipologia nella Tabella 1 ovvero nell'Elenco Progetti Standardizzati (PS). La Tabella 1 e l'Elenco Progetti Standardizzati (PS) con le relative schede PS possono essere quindi aggiornati rispettivamente con le modalità di cui all'art. 5, comma 2 e di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del presente decreto.

CHIARIMENTO 16

Secondo quanto indicato al punto 1.1 dell'Allegato 2 al Decreto, è possibile presentare progetti non appartenenti all'elenco delle tipologie di progetti ammissibili riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2 al Decreto. In tal caso, il soggetto proponente presenterà il progetto come tipologia "Altro" e il GSE, nell'ambito del normale iter istruttorio, ne valuterà l'ammissibilità ai sensi del Decreto e sottoporrà le risultanze dell'istruttoria al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, il MASE rilascia il nulla osta circa l'inserimento della tipologia nella Tabella 1. Decorsi 30 giorni dall'acquisizione del nulla osta o dell'assenso del MASE, il GSE aggiorna la Tabella dei progetti pubblicandola sul proprio sito istituzionale.

CHIARIMENTO 17

Secondo quanto indicato al punto 2.3 dell'Allegato 1 e al punto 1.1 dell'Allegato 2 al Decreto, è possibile presentare progetti valutabili con metodo standardizzato non appartenenti all'Elenco Progetti Standardizzati (PS), anche qualora non riconducibili a tipologie di intervento della Tabella 1 dell'Allegato 2 al Decreto. In tal caso, il soggetto proponente presenterà il progetto come tipologia "Altro" e il GSE, nell'ambito del normale iter istruttorio, ne valuterà l'ammissibilità ai sensi del Decreto e sottoporrà le risultanze dell'istruttoria al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, il MASE rilascia il nulla osta circa l'inserimento della tipologia nell'Elenco Progetti Standardizzati (PS). Decorso 30 giorni dall'acquisizione del nulla osta o dell'assenso del MASE, il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale l'Elenco Progetti Standardizzati (PS) aggiornato, la nuova scheda PS e, qualora necessario, la Tabella 1 aggiornata.

3 METODI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI

Ai sensi del Decreto, i metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica sono due:

- **metodo a consuntivo:** consente di quantificare il risparmio aggiuntivo conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare del progetto, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato 1 al Decreto.

Come verrà descritto nel dettaglio nella II Parte, il metodo di valutazione a consuntivo quantifica il risparmio energetico aggiuntivo conseguito attraverso la realizzazione del **progetto a consuntivo** (di seguito PC) tramite una **misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche**, sia nella configurazione ex ante, sia in quella ex post.

Ai fini dell'accesso al meccanismo, i PC devono aver generato **una quota di risparmio aggiuntivo non inferiore a 10 TEP** nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.

Sulla base della misurazione effettuata in conformità al programma di misura relativo al PC, predisposto secondo le disposizioni dell'Allegato 1 al Decreto e approvato dal GSE, sono certificati i risparmi di energia primaria tramite la **richiesta di verifica e certificazione dei risparmi a consuntivo** (di seguito RC) dei risparmi conseguiti dal progetto che il soggetto proponente trasmette al GSE, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti;

- **metodo standardizzato:** quantifica il risparmio energetico aggiuntivo conseguito attraverso la realizzazione del **progetto standardizzato** (di seguito PS), rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo **campione rappresentativo** dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto, sia nella configurazione di baseline, sia in quella post intervento, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE, secondo quanto previsto dal punto 2 dell'Allegato 1 al Decreto.

Ai fini dell'ammissibilità preliminare al metodo di valutazione dei risparmi con il metodo standardizzato, è necessario dimostrare:

- a) la replicabilità degli interventi che compongono il progetto PS in contesti assimilabili e a pari condizioni operative ovvero a condizioni operative differenti qualora normalizzabili;
- b) la non convenienza economica del costo relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative;

Come verrà descritto nel dettaglio nella II Parte, l'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, verificato in sede di presentazione dell'istanza, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto (di seguito perimetro del progetto). Ai fini dell'accesso al meccanismo, il PS deve aver generato **una quota di risparmio aggiuntivo non inferiore a 5 TEP** nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, *"fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate"*. Sulla base delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, in

conformità al programma di misura predisposto e approvato dal GSE secondo le disposizioni dell'Allegato 1 al Decreto, sono certificati i risparmi di energia primaria tramite la **richiesta di verifica e certificazione dei risparmi standardizzata (RS)** conseguiti dal progetto che il soggetto proponente trasmette al GSE, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti.

4 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il GSE svolge l'attività di valutazione delle proposte progettuali e, successivamente, della verifica e certificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti attraverso la realizzazione dei progetti in conformità alla metodologia di valutazione a consuntivo e standardizzato.

Nel caso in cui sia inviata la comunicazione preliminare, il GSE effettuerà la valutazione del progetto solo a seguito della formale presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Decreto, entro il termine di **30 giorni** dal ricevimento della richiesta di valutazione preliminare (RVP) di cui al punto 1.7 dell'Allegato 1 al Decreto e dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi (PC/PS e RC/RS), il GSE avvia il procedimento e **nomina** contestualmente il **responsabile del procedimento**.

Qualora sia necessario acquisire **documentazione integrativa** e/o informazioni aggiuntive rispetto a quelle già trasmesse dal soggetto proponente, il GSE comunica al soggetto proponente la richiesta di integrazioni. L'invio delle informazioni e/o dei documenti deve essere effettuato **entro 30 giorni** dal **ricevimento della richiesta di integrazioni**.

Il GSE può richiedere una sola volta al soggetto proponente di fornire integrazioni all'istanza. È comunque fatta salva la facoltà per il soggetto proponente di fornire integrazioni a supporto dell'istanza.

Entro **90 giorni** dalla data di ricezione dell'istanza di accesso al meccanismo o della RVP, il **GSE conclude il procedimento** di valutazione delle proposte di PC o PS, delle relative RC o RS prime, nonché delle RC o RS successive alla prima sulle quali siano intervenute modifiche ai sensi dell'art.7, comma 7 del Decreto ai progetti precedentemente approvati. Qualora il GSE abbia comunicato al soggetto proponente la richiesta di integrazioni, il termine di conclusione del procedimento è di **60 giorni** dalla data di **ricezione delle integrazioni**.

Nel caso di richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS successive alla prima, sulle quali **non** siano intervenute **modifiche** ai progetti precedentemente approvati ai sensi dell'art. 7, comma 7, del Decreto, l'esito della valutazione è comunicato dal GSE al soggetto proponente entro il termine di **45 giorni** dalla **ricezione delle richieste**. Qualora il GSE abbia comunicato al soggetto proponente la richiesta di integrazioni, il termine di **45 giorni** decorre dalla data di **ricezione delle integrazioni**.

Qualora nell'ambito dell'istruttoria emergano ragioni ostative all'ammissione agli incentivi, il GSE comunica al soggetto proponente i **motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (preavviso di rigetto)**, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Il preavviso di rigetto **sospende** i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Laddove il soggetto proponente non trasmetta le proprie osservazioni entro i predetti termini, il GSE conclude il procedimento sulla base della documentazione in proprio possesso.

II PARTE: Istruzioni per la presentazione dei progetti PC e PS

In questa sezione si riportano le istruzioni operative per l'invio dell'istanza al GSE, le procedure per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti e la documentazione minima da inviare in fase di presentazione del PC e del PS.

Inoltre, si specificano:

1. in relazione ai Progetti a Consuntivo (PC), le indicazioni operative per l'elaborazione dei progetti di efficienza energetica, in ordine alla corretta individuazione dei confini del progetto e delle variabili operative che lo caratterizzano, alla determinazione dei risparmi energetici e all'implementazione dell'algoritmo di calcolo dei risparmi.
2. in relazione ai Progetti Standardizzati (PS), le indicazioni operative per l'elaborazione dei progetti di efficienza energetica, in ordine alla corretta individuazione del campione rappresentativo, delle variabili operative e della caratterizzazione dell'intero perimetro del progetto, alla determinazione dei risparmi energetici e all'implementazione dell'algoritmo di calcolo dei risparmi secondo il metodo standardizzato.
3. i requisiti da rispettare ai fini dell'ammissibilità al meccanismo delle modifiche progettuali.

5 REQUISITI MINIMI E ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PC E PS

Come indicato nel Capitolo 2 della I Parte, ai fini dell'accesso al meccanismo, i progetti di efficienza devono generare **risparmi energetici addizionali**, ovvero risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di baseline e il consumo energetico nella configurazione ex post, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico a parità di servizio reso.

Inoltre, i PC e PS ovvero le relative comunicazioni preliminari (CP)/richieste di valutazione preliminare (RVP) devono essere presentati al GSE:

- **dal soggetto proponente**, con le modalità e alle condizioni descritte nel Capitolo 1;
- **in data precedente alla data di avvio della realizzazione dei lavori.**

5.1 Comunicazioni Preliminari (CP) e Richieste di Valutazione Preliminare (RVP)

Le comunicazioni preliminari (CP)/richieste di valutazione preliminare (RVP) sono modalità facoltative di presentazione preliminare dei progetti, introdotte per favorire il rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del Decreto che limita l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi ai progetti in cui la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.

Infatti, sia la CP che la RVP richiedono l'individuazione di un numero di dati ed informazioni relative al progetto inferiori rispetto a quanto richiesto per la presentazione del relativo PC/PS. Pertanto, sarà facoltà del soggetto proponente inviare la CP o la RVP prima della data di avvio della realizzazione del progetto e trasmettere il relativo PC/PS anche in data successiva alla data di avvio, fermo restando che:

- il PC/PS dovrà comunque essere trasmesso entro i 24 mesi⁴ dalla data di comunicazione preliminare o di trasmissione della RVP;
- nel caso sia presentata una RVP, quest'ultima deve essere oggetto di esito positivo da parte del GSE.

Qualora si opti per la trasmissione della RVP, con la successiva trasmissione del relativo PC/PS dovranno essere evidenziate le eventuali modifiche intervenute rispetto al progetto originario, le quali, al fine di massimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, saranno oggetto esclusivo di una nuova valutazione istruttoria da parte del GSE.

La CP e la RVP permettono al soggetto proponente di inviare i dati e le informazioni relative al progetto disponibili alla data di presentazione superando le difficoltà legate, ad esempio, all'assenza di dati progettuali definitivi individuabili soltanto nella fase di progettazione esecutiva.

Le modalità di presentazione della CP e della RVP sono rese disponibili dal GSE sul proprio sito istituzionale.

CHIARIMENTO 18

La comunicazione preliminare dovrà essere trasmessa dal soggetto proponente mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui siano indicati i dati minimi necessari ad inquadrare ciascun intervento proposto nell'ambito del progetto, in particolare:

- Soggetto Proponente;

- Soggetto Titolare presunto;
- Sito oggetto d'intervento;
- Data di avvio della realizzazione del progetto prevista;
- Tipologia d'intervento (identificabile tra le tipologie previste nella "Tabella 1 – Tipologie degli interventi" del Decreto);
- Breve descrizione dell'intervento per identificare le parti di impianto/processo coinvolte.

Per ulteriori dettagli si rimanda al format della comunicazione preliminare disponibile sul sito istituzionale del GSE.

ESEMPIO 1

In un sito produttivo si prevede l'imminente sostituzione di uno dei generatori di calore a servizio del processo e si vuole richiedere l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.

In particolare, per esigenze produttive la dismissione del generatore ante intervento verrà effettuata entro una settimana e tale attività determinerà la data di avvio della realizzazione dell'intervento.

Non essendo disponibili i dati e le informazioni minime necessarie per la trasmissione di un progetto a consuntivo, il soggetto proponente potrà optare per la trasmissione della comunicazione preliminare al fine di garantire il rispetto del requisito sulla data di avvio della realizzazione.

Il soggetto proponente avrà 24 mesi³ dalla data di trasmissione della comunicazione preliminare per inviare il progetto a consuntivo.

CHIARIMENTO 19

La richiesta di valutazione preliminare (RVP) dovrà essere trasmessa dal soggetto proponente e dovrà contenere l'individuazione del soggetto titolare e del sito d'intervento, nonché tutte le informazioni utili ad inquadrare l'intervento proposto, il programma di misura e l'algoritmo di calcolo dei risparmi. Per ulteriori dettagli si rimanda al format della RVP disponibile sul sito istituzionale del GSE.

La RVP è particolarmente utile per quegli interventi non compresi nella Tabella 1 dell'Allegato 2 al Decreto oppure per gli interventi per i quali il soggetto proponente necessita di ricevere una valutazione preliminare del GSE sulla corretta individuazione del programma di misura e dell'algoritmo di calcolo dei risparmi.

ESEMPIO 1

Si vuole effettuare un intervento di efficientamento integrato di una macchina continua utilizzata per la produzione di cartoncino. L'intervento, tramite la sostituzione di diversi componenti della macchina continua, permetterà un risparmio di vapore e di energia elettrica. Prima di effettuare gli ordini d'acquisto per la fornitura e posa in opera dei nuovi componenti, si vuole avere una conferma

³ Salvo quanto diversamente previsto dal punto 1.7 dell'Allegato 1 al Decreto di cui al "CHIARIMENTO 21"

della corretta identificazione del programma di misura e dell'algoritmo di calcolo dei risparmi in modo tale da avere una stima più accurata dei titoli di efficienza energetica ottenibili dall'intervento.

Potrà essere presentata, in data antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto, una RVP. Il GSE, nell'ambito dell'iter istruttorio di valutazione della RVP, si esprimerà in merito alla conformità del progetto alle previsioni normative, valutando, tra le altre cose, anche la correttezza del programma di misura e dell'algoritmo di calcolo dei risparmi proposti.

Nel caso in cui il GSE comunichi l'esito di accoglimento, il soggetto proponente avrà 24 mesi⁴ dalla data di trasmissione della RVP per inviare il progetto a consuntivo (PC).

Qualora nell'ambito del PC siano proposte modifiche al programma di misura e all'algoritmo di calcolo approvati mediante la RVP, gli stessi saranno oggetto di una nuova valutazione istruttoria da parte del GSE.

Di seguito si riportano i criteri per l'identificazione della data di avvio della realizzazione del progetto.

5.2 Identificazione della data di avvio della realizzazione del progetto

In base a quanto riportato all'art. 2, comma 1, lettera f), del Decreto, la *“data di avvio della realizzazione del progetto”* è la *“data di inizio dei lavori per la realizzazione dell'intervento. Non sono rilevanti ai fini della determinazione di tale data l'acquisto del terreno o i lavori preparatori, come la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari”*.

Ai fini della determinazione del termine ultimo per la presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, ovvero della relativa comunicazione preliminare (CP)/richiesta di valutazione preliminare (RVP), la data di avvio della realizzazione del progetto corrisponde all'avvio della fase *“esecutiva”* di un progetto di efficienza energetica.

La fase *“esecutiva”* di un progetto può essere costituita da:

1. lavori di pre-installazione, quali:
 - lavori di demolizione ed opere civili, finalizzati alla preparazione del sito per l'installazione dei componenti oggetto dell'intervento di efficienza energetica;
 - smontaggio del componente esistente da sostituire;
 - installazione di componenti accessori strettamente riconducibili al componente oggetto dell'intervento;
 - modifica del layout di processo per consentire l'installazione dei nuovi componenti;
2. consegna dei componenti principali oggetto dell'intervento presso il sito oggetto di intervento;
3. installazione dei componenti principali oggetto dell'intervento;
4. collaudo dei componenti oggetto dell'intervento.

Si precisa che, ai fini della definizione della data di avvio della realizzazione del progetto, è da considerarsi la data meno recente delle fasi sopra indicate.

⁴ Salvo quanto diversamente previsto dal punto 1.7 dell'Allegato 1 al Decreto

Come previsto dal punto 1.7 dell'Allegato 1 al Decreto, la data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC o del PS, trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia.

CHIARIMENTO 20

Per dimostrare il rispetto del requisito sulla data di avvio, il soggetto proponente dovrà fornire:

1. un **diagramma di Gantt** del progetto di efficienza energetica, mediante il quale siano rappresentati graficamente e opportunamente commentati le sequenze, la durata e l'arco temporale di ogni singola attività del progetto;
2. **documentazione atta a comprovare la data di avvio** della realizzazione del progetto. Qualora la data di avvio non si sia verificata nel corso dell'istruttoria del PC/PS, il soggetto proponente dovrà impegnarsi a fornire tale documentazione in sede di presentazione della prima RC/RS.

A titolo esemplificativo, in base a quale sia la prima fase "esecutiva" del progetto indicata nel Gantt, la data di avvio della realizzazione dello stesso potrà essere identificata con la seguente documentazione:

- documentazione attestante la consegna dei componenti principali oggetto dell'intervento (ad esempio documento di trasporto – DDT attestante la consegna e, quindi, l'entrata in possesso dei beni);
- documentazione attestante l'avvenuto smontaggio del componente da sostituire rilasciata dal soggetto terzo che ha effettuato i lavori (ad esempio verbale di esecuzione dei lavori, affidamento dei lavori, etc.);
- documentazione attestante le opere di demolizione, le opere civili, etc., rilasciata dal soggetto terzo che ha effettuato i lavori (ad esempio verbale di esecuzione dei lavori, affidamento dei lavori, etc.);
- documentazione attestante l'installazione dei componenti accessori (ad esempio verbale di esecuzione dei lavori, affidamento dei lavori, etc.).

ESEMPIO 1

Di seguito un esempio di rappresentazione grafica:

- della sequenza delle fasi del progetto di efficienza energetica;
- della data di avvio dei lavori di realizzazione del progetto;
- del periodo temporale utile per la presentazione della richiesta.

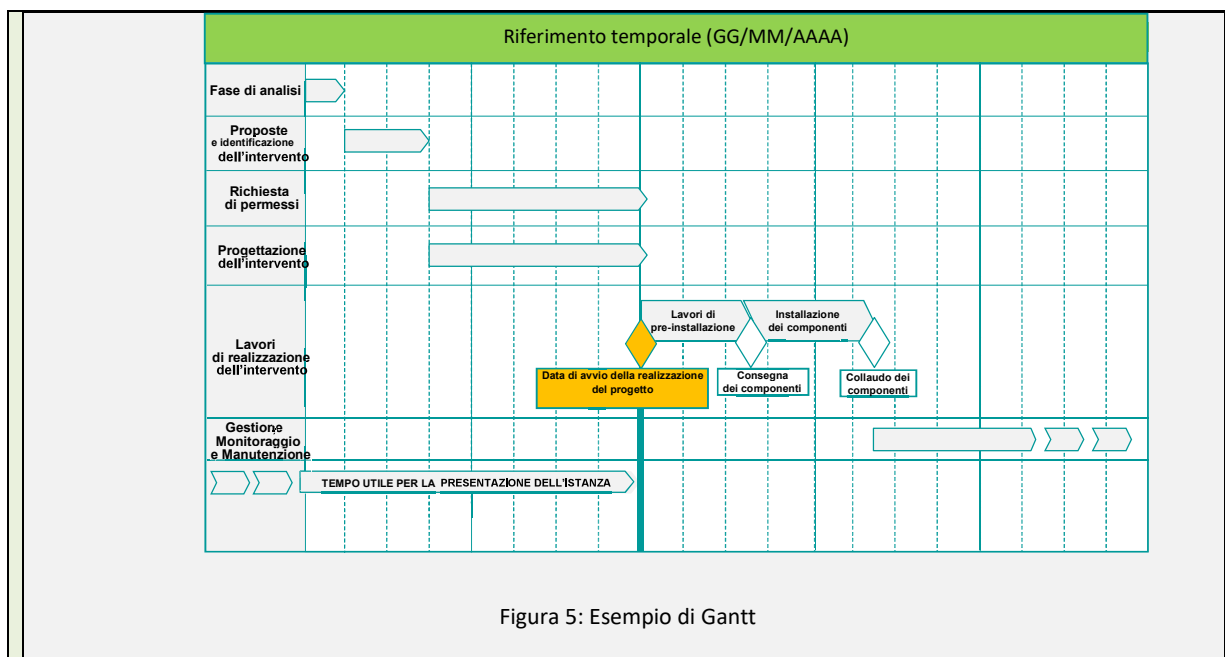


Figura 5: Esempio di Gantt

CHIARIMENTO 21

Qualora la data di avvio della realizzazione del progetto coincida con la data di consegna dei componenti, tale data dovrà essere comprovata tramite l'invio al GSE di documentazione attestante la consegna della totalità dei principali componenti presso il sito oggetto di intervento (ad es. Documenti di Trasporto). In alternativa, il soggetto proponente potrà fornire i documenti attestanti la prima consegna dei componenti presso il sito oggetto di intervento e una dichiarazione congiunta, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e firmata dal soggetto proponente e del soggetto titolare del progetto, attestante:

- la disponibilità della documentazione di consegna di tutti i componenti facenti parte dell'intervento;
- il rispetto delle previsioni normative previste dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del Decreto;
- l'impegno a conservare copia di tali documenti, per un numero di anni pari a quelli di vita utile dell'intervento, e a renderli disponibili al GSE al fine di consentire il riscontro di quanto dichiarato.

In tali casi, viene fatta salva la possibilità per il GSE di richiedere documentazione attestante la consegna della totalità dei principali componenti presso il sito oggetto di intervento.

ESEMPIO 1

In un edificio civile si realizza un progetto di efficienza energetica relativo alla sostituzione di lampade esistenti con lampade a LED. Qualora la consegna delle nuove lampade avvenisse prima dei lavori di pre-installazione, la data di avvio della realizzazione del progetto è da identificare con la data di consegna delle lampade a LED presso il sito oggetto di intervento. Al fine di comprovare tale data, il soggetto proponente dovrà fornire i Documenti di Trasporto presso il sito oggetto di intervento della totalità delle nuove lampade. In alternativa, il soggetto proponente potrà fornire:

- i Documenti di Trasporto presso il sito oggetto di intervento delle prime lampade consegnate;
- la dichiarazione congiunta attestante le informazioni sopra riportate.

ESEMPIO 2

In un Comune si realizza un progetto di efficienza energetica relativo alla sostituzione di lampade esistenti con lampade a LED. Al fine di attestare la data di avvio della realizzazione, il soggetto proponente potrà fornire, alternativamente:

- il Verbale di consegna dei lavori;
- il Verbale di avvio dei lavori e la totalità dei Documenti di Trasporto presso il sito oggetto di intervento delle nuove lampade. In alternativa alla totalità dei Documenti di Trasporto, il soggetto proponente potrà fornire:
 - i Documenti di Trasporto presso il sito oggetto di intervento delle prime lampade consegnate;
 - la dichiarazione congiunta attestante le informazioni sopra riportate.

ESEMPIO 3

Una società decide di realizzare un progetto di efficienza energetica relativo al rinnovo della propria flotta di veicoli. La data di avvio della realizzazione del progetto potrà essere identificata con la data di immatricolazione dei primi veicoli. Al fine di comprovare tale data, il soggetto proponente dovrà trasmettere i libretti di circolazione di tutti i veicoli facenti parte del progetto. In alternativa, il soggetto proponente potrà fornire:

- i libretti di circolazione dei veicoli facenti parte del progetto che individuano la data di avvio, corrispondente alla data di immatricolazione dei primi veicoli rientranti nel perimetro del progetto;
- la dichiarazione congiunta attestante le informazioni sopra riportate.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

PRESENTAZIONE PROGETTI AFFERENTI A CP E RVP OLTRE I 24 MESI

L'Allegato 1 al punto 1.7 indica che:

[...] Al fine di agevolare il processo di istruttoria, è data facoltà al soggetto proponente di presentare al GSE in data antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto:

- a) una comunicazione preliminare [...]. Con l'invio di tale comunicazione preliminare, il soggetto proponente si impegna altresì a presentare una successiva trasmissione formale di un PC o PS entro ventiquattro mesi dalla data di comunicazione preliminare. [...];*

- b) una richiesta di valutazione preliminare (RVP), [...]. A valle dell'eventuale esito positivo sull'ammissibilità della RVP al meccanismo, il soggetto proponente è comunque tenuto a presentare al GSE una successiva formale istanza di accesso agli incentivi entro ventiquattro mesi dalla data di trasmissione della RVP [...].

La comunicazione preliminare e la RVP possono essere presentate una sola volta per il progetto o per gli interventi che compongono il progetto. Qualora siano decorsi i ventiquattro mesi di cui alle lettere precedenti, la presentazione del PC o del PS, associati alla CP o RVP presentata, comporta l'applicazione di una penalità al progetto, da attribuire in sede di richiesta di verifica e certificazione dei risparmi sottoforma di decurtazione dei TEE da riconoscere, proporzionale al tempo che intercorre tra la data di decorrenza del termine dei ventiquattro mesi e la data di presentazione del PC o del PS. Tale decurtazione, per ciascun PC o PS, sarà applicata nella misura del:

- a) 20% per un ritardo inferiore o uguale a dodici mesi;
- b) 40% per un ritardo superiore a dodici mesi e inferiore o uguale a ventiquattro mesi;
- c) 60% per un ritardo superiore a ventiquattro mesi e inferiore o uguale a trentasei mesi;
- d) 80% per un ritardo superiore a trentasei mesi e inferiore o uguale a quarantotto mesi;

La penalità non sarà applicata qualora la data di avvio della realizzazione del progetto risulti successiva alla data di presentazione del PC o PS associati alla CP o RVP presentata.

Non saranno, invece, ammessi PC o PS presentati con un ritardo superiore a quarantotto mesi qualora la data di avvio della realizzazione del progetto sia precedente alla data di presentazione del PC o PS. [...].

CHIARIMENTO 22

Qualora siano decorsi i 24 mesi tra la data di invio della CP/RVP e la data di invio del relativo PC/PS, è prevista la possibilità di sfruttare comunque la data di invio della CP/RVP ai fini della verifica del rispetto del requisito della data di avvio, fino ad un ritardo massimo di 48 mesi. In tali casi, verrà applicata una penalità, sottoforma di decurtazione dei TEE spettanti, proporzionale al tempo che intercorre tra la data di decorrenza del termine dei 24 mesi e la data di presentazione del PC/PS.

Qualora alla data di presentazione del PC/PS sia decorso il termine dei 24 mesi ma la data di avvio della realizzazione del progetto non si sia ancora verificata, non verrà applicata alcuna penalità.

La penalità, calcolata in sede di presentazione del PC/PS sulla base del ritardo maturato, verrà applicata ai TEE da riconoscere ad ogni richiesta di verifica e certificazione dei risparmi per l'intera durata della vita utile del progetto.

ESEMPIO 1

Un PS viene trasmesso 28 mesi dopo la data di presentazione della relativa CP, quindi con un ritardo di 4 mesi. Si supponga che il progetto di efficienza energetica oggetto del PS non sia stato ancora avviato alla data di presentazione del PS stesso. In tal caso, ai fini della verifica del rispetto del requisito sulla data di avvio verrà fatta valere la data di presentazione del PS e, pur

essendo decorso il termine dei 24 mesi, per il PS presentato non verrà prevista alcuna penalità sui TEE da riconoscere.

ESEMPIO 2

Un PC viene trasmesso 35 mesi dopo la data di presentazione della relativa RVP, quindi con un ritardo di 11 mesi. Si supponga che il progetto di efficienza energetica oggetto del PC sia stato già avviato alla data di presentazione del PC stesso. In tal caso, ai fini della verifica del rispetto del requisito sulla data di avvio verrà fatta valere la data di invio della RVP. Tuttavia, verrà applicata una penalità del 20% ai TEE da riconoscere ad ogni richiesta di verifica e certificazione dei risparmi, per l'intera durata della vita utile del progetto.

5.3 Procedura informatica per l'accesso al meccanismo

Tutte le tipologie di istanze (PC, PS, RC, RS, CP e RVP) per l'accesso al meccanismo devono essere inviate dal soggetto proponente al GSE mediante il Portale "Efficienza Energetica", salvo news di modifica delle modalità di trasmissione pubblicate sul sito istituzionale del GSE.

Ai fini dell'accesso al Portale "Efficienza Energetica" il **Soggetto Proponente** e il **Soggetto Titolare**, qualora non coincidenti, **devono preliminarmente registrarsi sul Portale del GSE nella sezione "Area Clienti"** (<https://areaclienti.gse.it/nac-public/registration>). Tale adempimento è richiesto per tutti i soggetti titolari per i progetti riconducibili all'art. 6, comma 4, del Decreto. Nel caso di Soggetto Titolare coincidente con un raggruppamento/forma associata, tutti i componenti del medesimo dovranno effettuare la suddetta registrazione.

Il Portale del GSE rilascia all'Utente le credenziali personali di accesso (User ID e Password) nonché un codice identificativo univoco da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti. Le credenziali di accesso e il codice identificativo univoco, essendo personali, non devono essere cedute a terzi. Il Soggetto Proponente e il Soggetto Titolare sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. Il GSE è esonerato da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, e pertanto il Soggetto Proponente e il Soggetto Titolare sono tenuti a risarcire il GSE per qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

5.4 Adempimenti in materia di verifiche antimafia

La vigente normativa antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice Antimafia) stabilisce che il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, dalle Prefetture, l'informativa liberatoria antimafia per tutti gli operatori con i quali si stipulino convenzioni/contratti/riconoscimenti per un valore complessivo superiore a € 150.000. Fanno eccezione le ipotesi di esenzione espressamente previste dal D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché le fattispecie individuate di volta in volta dalle Prefetture competenti.

Pertanto, ai fini dell'erogazione dei benefici derivanti dal meccanismo di incentivazione, i soggetti rientranti nell'obbligo di verifica ai sensi del Codice Antimafia sono tenuti a trasmettere la documentazione necessaria (Dichiarazione Antimafia) ad effettuare la richiesta di rilascio dell'informazione antimafia alle Prefetture competenti per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

Il Soggetto Titolare e il Soggetto Proponente, qualora beneficiario dei Certificati Bianchi secondo quanto previsto dall'art.6, comma 3 del D.M. 21 luglio 2025, nonché tutte le società costituenti il raggruppamento, qualora il Soggetto Titolare appartenga a un'ATI/RTI costituitasi per la realizzazione del progetto di efficienza energetica, hanno l'obbligo di inviare la documentazione necessaria per l'acquisizione e l'aggiornamento dell'informativa antimafia.

5.4.1 Modalità di presentazione della Dichiarazione Antimafia

Ai fini dell'erogazione dei benefici derivanti dal meccanismo di incentivazione, i soggetti rientranti nell'obbligo di verifica ai sensi del Codice Antimafia sono tenuti a trasmettere la documentazione necessaria ad effettuare la richiesta di rilascio dell'informazione antimafia alle Prefetture competenti per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). Eventuali ritardi nella trasmissione della sopra citata documentazione potrebbero causare la mancata erogazione dei benefici derivanti dal meccanismo di incentivazione fino all'ottenimento dell'informazione antimafia da parte delle Prefetture competenti.

L'informativa antimafia liberatoria ha validità annuale a decorrere dalla data di emissione da parte delle Prefetture; pertanto, i soggetti rientranti nell'obbligo di verifica devono provvedere al periodico rinnovo della Dichiarazione Antimafia e del relativo invio al GSE.

La documentazione va inoltrata mediante l'apposita sezione "Documentazione Antimafia" del Portale Area Clienti (GSE - Area Clienti) che consente agli operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni e di trasmetterli al GSE, sempre tramite il suddetto Portale, debitamente compilati, sottoscritti e corredati dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante.

Laddove ricorrano modifiche in relazione ai soggetti destinatari delle verifiche ex articolo 85 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., è onere dei soggetti rientranti nell'obbligo di verifica darne immediata comunicazione al GSE inviando una nuova Dichiarazione Antimafia tramite il Portale dedicato.

5.4.2 Soggetti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159

Non è consentito l'accesso agli incentivi ai soggetti rientranti nell'obbligo di verifica assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'articolo 67, *Effetti delle misure di prevenzione*, del D.lgs. 159/2011 recante *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136"*.

5.5 Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti PC, PS e RVP

Al fine di individuare le caratteristiche del progetto, il consumo di baseline e le variabili operative che contraddistinguono il processo o servizio energetico, è necessario che la proposta progettuale (PC o PS o relative RVP) sia conforme a quanto indicato all'Allegato 1 al Decreto e che venga trasmessa completa delle seguenti informazioni e documenti:

- a. **informazioni relative al soggetto proponente** (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolte nell'ambito del progetto, requisiti per l'accesso al meccanismo) e **al soggetto titolare**, qualora diverso dal proponente;
- b. **informazioni relative all'impianto**, all'edificio o al sito presso cui viene realizzato il progetto di efficienza energetica (indirizzo, codice catastale, attività ivi svolte nell'ambito del progetto, codice ATECO ove applicabile), ivi incluse le informazioni relative al soggetto titolare o al soggetto che ha la disponibilità dell'impianto e/o del sito;
- c. **relazione tecnica** del progetto, contenente le informazioni minime specificate nei Capitoli 6 e 7. Inoltre, contestualmente alla relazione tecnica dovrà essere fornita:
 - i. idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non sia stato realizzato alla data di presentazione dell'istanza PC/PS ovvero della relativa comunicazione preliminare (CP)/richiesta di valutazione preliminare (RVP) qualora presenti, come meglio descritto al paragrafo 5.22;
 - ii. idonea documentazione comprovante le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle tecnologie che costituiscono la situazione di baseline e la situazione post intervento e, nel caso di utilizzo di componenti rigenerati, in aggiunta, documentazione che consenta di verificare che i componenti siano effettivamente rigenerati;
 - iii. la misura dei consumi energetici e delle variabili operative nella situazione ante intervento ovvero la modalità prevista di implementazione del sistema di misura e la stima dei consumi post intervento, secondo quanto descritto nei Capitoli 6 e 7;
 - iv. ai fini statistici, la stima dei costi di realizzazione del progetto considerando le seguenti voci, esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento di efficienza energetica:
 - opere murarie e assimilate;
 - macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o posa in opera;
 - programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attività svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al soggetto titolare del progetto;
 - progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento;
 - oneri finanziari e i costi indiretti;
 - v. solo nel caso dei PS o delle relative RVP, documentazione comprovante la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative;
 - vi. copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto dell'intervento, qualora si intenda avvalersi della riduzione del corrispettivo fisso dovuto al GSE per PC/PS oppure del risparmio energetico addizionale disciplinato al punto 1.5 dell'Allegato 2 al Decreto;
 - vii. solo nel caso di PC/PS, qualora il soggetto proponente del progetto intenda avvalersi della riduzione del corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento, è tenuto ad

allegare alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n. 445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione suddetta, fatto salvo quanto previsto all'Allegato 1, punto 8.2, al Decreto;

- viii. solo nel caso di PC/PS, la dichiarazione, controfirmata dal soggetto proponente e dal soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonché dell'Unione europea o di organismi internazionali;
- ix. solo nel caso di PC/PS, qualora il soggetto proponente del progetto sia un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Quanto indicato al presente punto è applicabile anche al soggetto titolare. Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale, può variare nel tempo il soggetto individuato come Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia;
- x. documentazione contenente gli schemi termici ed elettrici con indicazione dei punti di misura;
- xi. documentazione tecnica relativa alla strumentazione di misura che si intende installare con indicazione della relativa classe di precisione. Gli strumenti impiegati per le misure di energia elettrica devono avere una classe di precisione pari almeno alla classe B ai sensi della normativa CEI EN 50470, ovvero sia con errore di misura in valore assoluto commesso dallo strumento inferiore all'1% secondo i requisiti previsti dalla normativa CEI EN 50470, ovvero una classe di precisione equivalente secondo altre norme applicabili. In merito alle misure di energia elettrica attiva alle quali risultino solo parzialmente applicabili le norme tecniche di riferimento per la certificazione della classe di precisione, tali misure sono ammissibili qualora l'operatore dimostri, attraverso test report certificati, che la percentuale di errore rientri nel range stabilito dalla classe di precisione B o C (a seconda dei casi) alle condizioni di frequenza di esercizio effettivo delle reti di distribuzione di energia elettrica.

6 IL PROGETTO A CONSUNTIVO (PC)

Ai sensi del Decreto, il metodo a consuntivo consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dal capitolo 1 dell'Allegato 1 al Decreto.

Il metodo di valutazione a consuntivo quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso la realizzazione del PC tramite una **misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche**, sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post.

Ai fini dell'accesso al meccanismo mediante il metodo di valutazione a consuntivo, il progetto deve generare **una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP** nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.

Sulla base della misurazione effettuata in conformità al programma di misura relativo al PC, predisposto secondo quanto indicato dall'Allegato 1 al Decreto e approvato dal GSE, sono certificati i risparmi di energia primaria conseguiti dal progetto. A tal fine il soggetto proponente trasmette al GSE le RC, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato 1 al Decreto.

In ottemperanza a quanto previsto al punto 4 dell'Allegato 1 al Decreto, il PC deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni minime già descritte nel paragrafo 5.4, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Al fine di agevolare la presentazione del progetto, di seguito si riportano i contenuti minimi da inserire nella Relazione tecnica di progetto PC.

6.1 Descrizione del contesto

Al fine di avere un corretto inquadramento del contesto in cui verrà effettuato l'intervento di efficienza energetica, è opportuno fornire una descrizione dell'attività produttiva degli stabilimenti (materie prime e vettori energetici utilizzati, prodotti realizzati, etc.), e delle principali attività svolte negli edifici o siti comunque denominati.

A supporto di quanto descritto è opportuno:

1. prevedere degli allegati che consentano di identificare le aree oggetto di intervento;
2. riportare gli schemi dei sistemi di produzione/prelievo dell'energia elettrica e termica;
3. riportare gli schemi dei flussi energetici e di materia del processo nella situazione ante/di riferimento e post intervento.

6.2 Descrizione del progetto

La descrizione dettagliata del progetto di efficienza energetica e/o degli interventi che lo costituiscono, nonché dei processi interessati, dovrà evidenziare le differenze tra la situazione ante intervento/di riferimento e post intervento, indicando il contributo di ciascun sistema/tecnologia all'ottimizzazione energetica rispetto alla configurazione di baseline.

Tale descrizione dovrà essere corredata da allegati tecnici quali: documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle tecnologie (schede tecniche, manuali tecnici, etc.); schemi

d'impianto evidenziando la strumentazione di misura; bilanci di sintesi di materia e di energia che interessano il processo produttivo; costi di realizzazione strettamente riconducibili al progetto, etc.

In fase di presentazione del progetto il soggetto proponente dovrà indicare le motivazioni per le quali si vuole effettuare l'intervento e se vi sono motivi ulteriori all'efficienza energetica in base alle quali è stato effettuato l'intervento (es. adeguamento normativo, adeguamento a prescrizioni di natura amministrativa, adeguamento delle caratteristiche del prodotto per ragioni di mercato, modifica della capacità produttiva, manutenzione ordinaria/straordinaria, sostituzione dell'apparecchiatura per usura/obsolescenza, progetti realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e s.m.i. che generano risparmi aggiuntivi).

CHIARIMENTO 23

Nel caso di utilizzo di componenti rigenerati, per dimostrare la rigenerazione, è necessario trasmettere documentazione che consenta di identificare i processi sostanziali di riparazione e manutenzione straordinaria effettuati e che consenta di verificare il ripristino delle normali condizioni di operatività. A titolo esemplificativo il soggetto proponente potrà trasmettere, nell'ambito della presentazione del PC, l'offerta della società esecutrice della rigenerazione con indicate tutte le attività previste, impegnandosi inoltre a trasmettere, nella prima RC, la relazione finale/verbale delle attività eseguite, redatto dalla società esecutrice della rigenerazione con l'indicazione dell'avvenuto ripristino delle normali condizioni di operatività.

Si specifica, inoltre, che un progetto di efficienza energetica che prevede l'utilizzo di componenti rigenerati è ammissibile qualora per tali componenti non sia stato percepito in precedenza un incentivo a carico del meccanismo dei Certificati Bianchi, al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto.

6.3 Tipologia e settore di intervento

Indicare la tipologia d'intervento del progetto ed il settore di riferimento, secondo la Tabella 1 del Decreto, riportando in maniera sintetica quali sono le motivazioni per le quali si è effettuata tale scelta.

Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC che rendano espliciti i risparmi aggiuntivi imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio.

CHIARIMENTO 24

I PC potranno essere costituiti da più interventi anche caratterizzati da vita utile differente. Tali PC dovranno avere programmi di misura tali da poter suddividere i risparmi generati dai singoli interventi proposti, al fine di rendicontare nelle RC gli interventi per il loro caratteristico numero di anni di vita utile.

Si segnala, inoltre, che le rendicontazioni, per ciascun intervento, dovranno presentare la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio. La somma dei risparmi generati dagli interventi che

costituiscono il PC, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, deve raggiungere una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP.

ESEMPIO 1

In uno stabilimento industriale si vuole modificare la sezione di trattamento dei fumi. In particolare, si vogliono sostituire i filtri a manica con dei nuovi filtri che necessitano di un minor consumo energetico per la loro pulizia e si vuole installare un sistema di recupero di calore dalle fumane.

Tali interventi rientrano rispettivamente nelle seguenti tipologie indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 2 al Decreto:

- sostituzione di *"Sistemi per il trattamento degli effluenti gassosi"* con 10 anni di vita utile;
- nuova installazione *"altri sistemi di recupero del calore"* con 5 anni di vita utile.

Qualora il programma di misura consenta di quantificare distintamente i risparmi generati dai due interventi, sarà possibile rendicontare l'intervento relativo al recupero di calore per 5 anni di vita utile e l'intervento relativo alla sostituzione dei filtri a manica per 10 anni di vita utile.

6.4 Progetti di efficienza energetica con effetti su progetti in corso di incentivazione

Nel caso in cui sugli impianti, sui veicoli, sugli edifici o sui siti comunque denominati sono stati realizzati, o sono in corso di realizzazione, ulteriori progetti di efficienza energetica, che godano o meno di incentivazione, il soggetto proponente fornirà una descrizione di tali progetti, indicando, eventualmente, il codice PPPM/RVP/PC/PS a cui fanno riferimento ed evidenziando nelle planimetrie i confini degli interventi, con le relative interconnessioni con il progetto in oggetto.

6.5 Variabili operative

Per effettuare la normalizzazione dei consumi di baseline rispetto alle effettive condizioni di esercizio nella configurazione post intervento è richiesta un'analisi delle variabili operative che influenzano il consumo energetico. L'analisi, condotta sulla base delle misurazioni nelle condizioni ante intervento e/o sulla base di documentazione tecnica, dovrà consentire l'individuazione di tali variabili e la definizione delle relazioni, qualitative e quantitative, con i consumi energetici del sistema oggetto di intervento. Tali variabili possono essere sia booleane, ad esempio riferite alla presenza o meno di determinate condizioni, sia qualitative, qualora ci si riferisca al valore assunto da un determinato parametro (es. temperatura fumi, capacità produttiva, tipologia prodotto).

ESEMPIO 1

Si supponga di sostituire, presso uno stabilimento industriale, un estrusore per la produzione di profili in plastica con uno più efficiente. Si supponga, inoltre, che il consumo ante intervento sia influenzato da una sola variabile operativa, la produzione.

I parametri caratteristici sono riassunti nella seguente forma tabellare:

Data della misura ex ante	Consumo di energia elettrica <i>kWhe</i>	Variabili operative – produzione <i>kg/giorno</i>	Consumo specifico <i>kWh/kg</i>
gg/mm/aaaa	1.600	48	33

gg/mm/aaaa	1.610	54	30
.....			

Tabella 4: misure ex ante dei consumi di energia e delle variabili operative

L'analisi dei dati permette di individuare la correlazione tra la variabile operativa e il consumo energetico. Nel caso specifico, infatti, riportando in un grafico i consumi di energia elettrica in funzione della produzione, è riscontrabile una correlazione di tipo polinomiale.

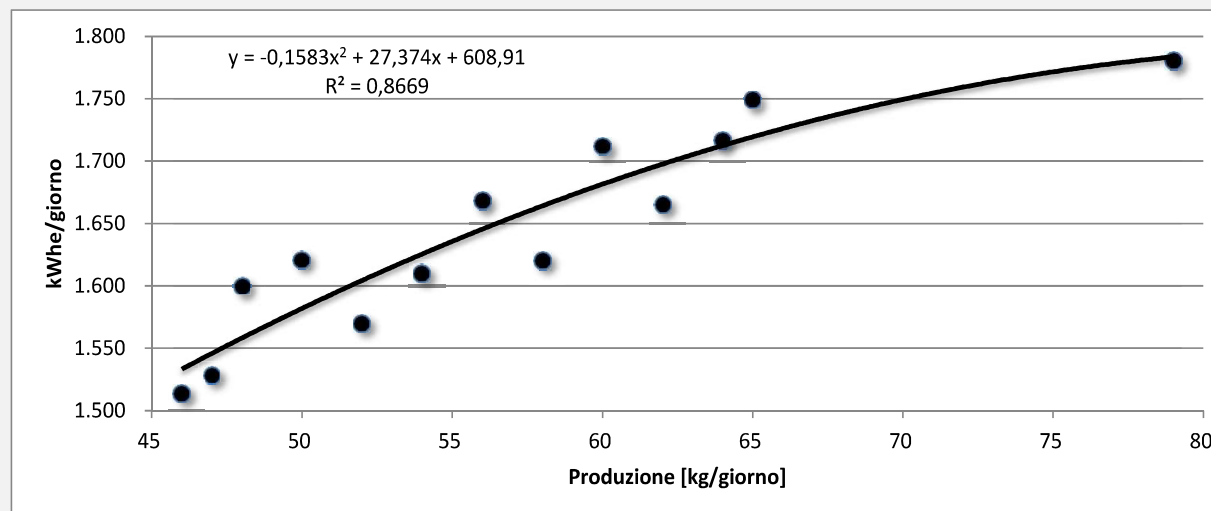


Figura 6: correlazione tra consumo di energia elettrica e produzione

Pertanto, essendo individuabile una correlazione significativa tra il consumo e la variabile operativa, al fine di normalizzare i consumi energetici della situazione ante intervento alle condizioni post intervento, verrà utilizzato il modello di regressione del consumo specifico ottenuto dai dati di Tabella 4, rappresentato da un'equazione di tipo polinomiale (Figura 7).

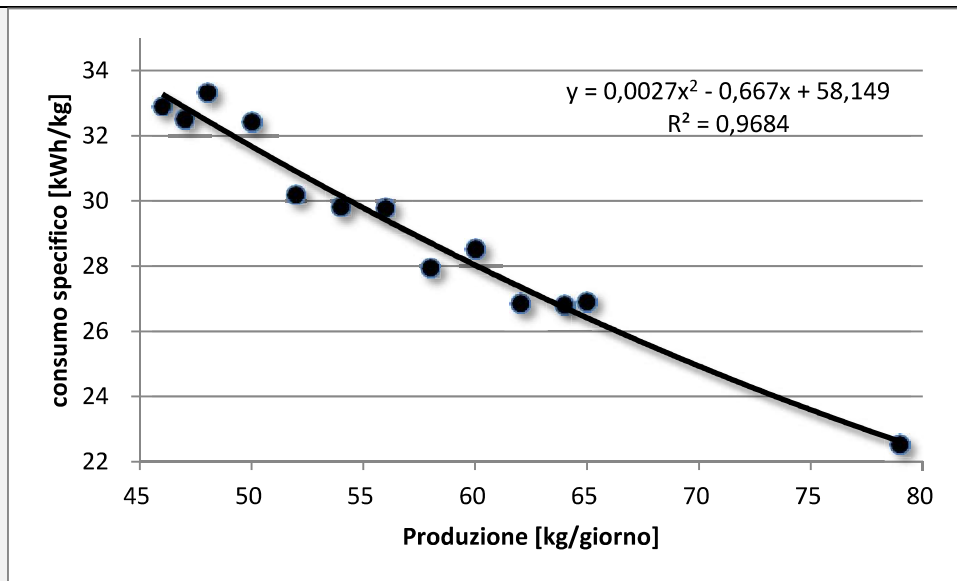


Figura 7: correlazione tra consumo specifico e produzione

Associando alla variabile x dell'equazione caratteristica di tale modello i dati di produzione post intervento, sarà possibile determinare il consumo di baseline normalizzato.

6.6 Definizione del programma di misura

In fase di presentazione del PC ovvero della relativa RVP, il soggetto proponente dovrà fornire una descrizione dettagliata del programma di misura implementato per la misurazione del consumo e delle variabili operative nella situazione ante intervento, qualora non si tratti di una nuova installazione oppure di una delle differenti casistiche introdotte dal punto 1.3 dell'Allegato 1 al Decreto, e nella situazione post intervento.

CHIARIMENTO 25

Nella descrizione del programma di misura deve essere evidenziato lo strumento di misura previsto/utilizzato per ogni grandezza rilevata, associando ad ognuno di essi un codice progressivo che ne consenta l'univoca individuazione sugli schemi allegati anche semplificati (ad esempio in caso di progetto di efficienza energetica in fase di progettazione).

Per ciascun punto di misura/derivazione, è necessario indicare:

- **numerazione progressiva;**
- **tipologia** dello strumento di misura;
- **unità di misura** del parametro misurato/derivato;
- **criterio di determinazione** (misurato/derivato): ciascuna grandezza può essere misurata in maniera diretta o derivata, ove possibile, a partire da misure dirette di altre grandezze della stessa tipologia (es. la portata di vapore prelevata da un collettore può essere ricavata come differenza tra le misure della portata di vapore immessa nel collettore e quella degli altri prelievi). Si sottolinea che, qualora alcune delle grandezze utilizzate nei calcoli siano state derivate, tutti i

punti di misura utilizzati devono essere indicati nelle tabelle, al fine di poter verificare la correttezza dei criteri di derivazione adoperati;

- **criterio di derivazione** della grandezza: nel caso in cui la specifica grandezza sia stata derivata, è necessario indicare il criterio utilizzato;
- **osservazioni**: qualsiasi informazione utile relativa al parametro analizzato o allo strumento utilizzato.

Infine, si segnala che il posizionamento della strumentazione deve garantire la corretta misurazione delle grandezze necessarie, escludendo gli effetti di altri progetti di efficienza non oggetto di valutazione.

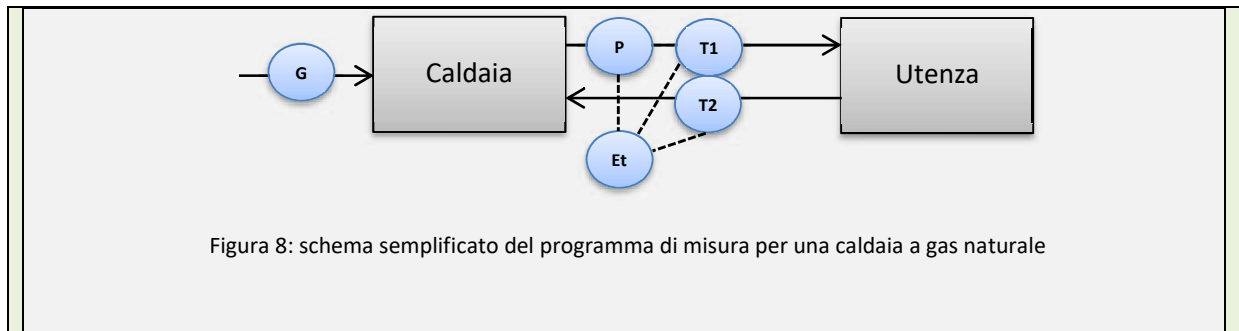
ESEMPIO 1

Di seguito è riportato un prospetto di compilazione delle informazioni del programma di misura di un progetto relativo all'installazione di una nuova caldaia a gas naturale per la produzione di acqua calda per usi di processo.

Numero progressivo	1	2	3	4	5
Codice per elaborati grafici	G	P	T1	T2	Et
Marca	Marca 1	Marca 1	Marca 1	Marca 1	Marca 1
Modello	Modello 1	Modello 2	Modello 3	Modello 3	Modello 4
Matricola	Matricola 1	Matricola 2	Matricola 3	Matricola 4	Matricola 5
Grandezza misurata	Portata	Portata	Temperatura	Temperatura	Energia termica
Tipo di fluido	Gas naturale	Acqua calda	Acqua calda	Acqua calda	--
Tipologia	Volumetrico	Volumetrico	Sonda	Sonda	Conta calorie
Unità di misura	Sm ³ /h	l/s	°C	°C	kcal
Criterio di determinazione	Misurato	Misurato	Misurato	Misurato	Derivato
Criterio di derivazione	--	--	--	--	$Et = D \times P \times Cp \times (T1 - T2) \times \sum t$ * D = Densità [kg/l] * Cp = Calore specifico [kcal/kg °C] * $\sum t$ = tempo [s]
Osservazioni	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna

Tabella 5: prospetto del programma di misura

Per completezza, inoltre, è riportato lo schema semplificato del programma di misura con indicazione dei misuratori stessi.



6.7 Schemi del programma di misura

Nell'ambito della presentazione del PC ovvero della relativa RVP dovranno essere forniti gli schemi di misura (ad es. schemi elettrici, termici, etc.) anche semplificati (ad es. a blocchi; etc.) corrispondenti sia alla situazione ex-ante che alla situazione ex-post. Gli schemi dovranno consentire di verificare:

- i vettori energetici e le variabili operative coinvolte nel perimetro oggetto di intervento del PC / della RVP;
- le proprietà termodinamiche dei vettori energetici (es. pressione e temperatura per flusso di vapore);
- il posizionamento della strumentazione di misura con indicazione del codice progressivo.

Gli schemi dovranno consentire, qualora necessario, la verifica delle interconnessioni funzionali esistenti tra i componenti oggetto di intervento e gli ulteriori elementi presenti, quali ad esempio utenze servite, sezioni di processo, sistemi di generazione/approvvisionamento, etc.

ESEMPIO 1

Di seguito è riportato uno schema semplificato del programma di misura per un progetto relativo all'installazione di un nuovo forno di fusione del vetro cavo di tipo "end port" da 360 ton/giorno. Poiché per tale tipologia di intervento i consumi energetici di gas naturale ed energia elettrica sono influenzati dalla produzione di vetro e dalla percentuale in peso del rottame in ingresso al forno, così come indicato nella guida settoriale "*Allegato 2.2 - Il settore industriale della produzione di vetro e prodotti in vetro*", il programma di misura dovrà prevedere il monitoraggio di tali variabili operative e dei vettori energetici.

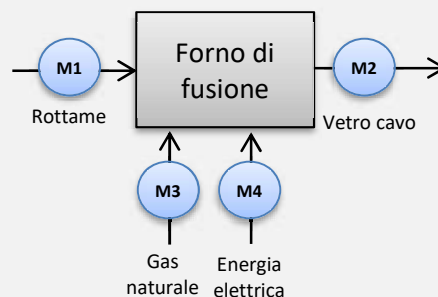


Figura 9: schema semplificato del programma di misura per un forno di fusione del vetro

6.8 Strumentazione di misura

In fase di presentazione del PC ovvero della relativa RVP, il soggetto proponente dovrà fornire una descrizione della strumentazione di misura, con particolare riferimento a:

- codice identificativo riportato negli elaborati grafici e nella relazione;
- tipologia di strumento (marca, modello, etc.);
- matricola;
- grandezza misurata e unità di misura.

Tale descrizione dovrà essere supportata da documentazione attestante le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura.

CHIARIMENTO 26

La descrizione della strumentazione di misura dovrà specificare, tra le altre cose:

- le verifiche periodiche di funzionalità previste, descrivendo il programma di verifica e manutenzione della strumentazione nell'arco della vita utile dell'intervento;
- la metodologia di ricostruzione in caso di perdita dei dati, descrivendo in che modo si intendono trattare i dati mancanti o forniti in maniera errata dalla strumentazione durante il periodo di rendicontazione dei risparmi. Si ritiene accettabile un periodo di ricostruzione dei dati non superiore ai 7 giorni consecutivi e ai 30 giorni l'anno.

6.9 Consumo di baseline

Il consumo di baseline è il **consumo di energia primaria del sistema tecnologico** rispetto al quale calcolare i risparmi energetici addizionali generati dal progetto di efficienza energetica.

Nei casi di sostituzione e di efficientamento energetico integrato, il consumo di baseline è pari al valore del **consumo antecedente** alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 6 e dall'Allegato 1, punto 1.3, del Decreto.

Per i nuovi impianti, edifici o siti per i quali non esistono consumi energetici precedenti all'intervento ovvero nei casi previsti dall'Allegato 1, punto 1.3, al Decreto, il consumo di baseline è pari al **consumo di riferimento**, ossia pari al consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento, o all'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa.

In entrambe le condizioni, un progetto di efficienza energetica ammissibile al meccanismo dei Certificati Bianchi deve, tra le altre cose, generare un *“risparmio energetico addizionale”* inteso come la *“differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP), tra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione del progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico”*. Pertanto, in fase di presentazione di un progetto, risulta fondamentale individuare le variabili che influiscono sul consumo energetico al fine di garantire il confronto a parità di servizio reso (si veda il paragrafo 6.5).

Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il punto 1.3 dell'Allegato 1 dispone che il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. Tali misure dei consumi e delle variabili operative possono afferire anche a periodi di monitoraggio successivi alla data di avvio della realizzazione del progetto purché le stesse siano comunque rappresentative delle condizioni ante intervento. In ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili operative che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento ed una misura delle stesse.

È ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali, ovvero del range annuale dei parametri di funzionamento che influenzano il consumo.

È data facoltà al soggetto proponente di individuare, quale consumo di baseline, il valore inferiore tra il consumo di riferimento e il consumo ex ante desumibile dalle schede tecniche di prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera qualora non rappresentative dei consumi annuali.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

CONSUMO DI BASELINE

L'Allegato 1 al punto 1.3 indica che:

[...] il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a dodici mesi precedenti la realizzazione del progetto [...]. Tali misure dei consumi e delle variabili operative possono afferire anche a periodi di monitoraggio successivi alla data di avvio della realizzazione del progetto purché le stesse siano comunque rappresentative delle condizioni ante intervento.

[...] È data facoltà al soggetto proponente di individuare, quale consumo di baseline, il valore inferiore tra il consumo di riferimento e il consumo ex ante desumibile dalle schede tecniche di prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai dodici mesi o con frequenza non giornaliera qualora non rappresentative dei consumi annuali.

CHIARIMENTO 27

Si prevede la possibilità di avviare il monitoraggio dei consumi energetici e delle variabili operative della situazione ante intervento in data successiva alla data di avvio della realizzazione del progetto purché permangano, anche in seguito alla stessa, le condizioni impiantistiche ante intervento. È comunque possibile, anche in tali casi, effettuare un monitoraggio caratterizzato da un periodo minore di 12 mesi e da una frequenza di campionamento inferiore alla giornaliera qualora sussistano le condizioni previste dal punto 1.3, dell'Allegato 1.

ESEMPIO 1

Si supponga che un progetto a consuntivo (PC) preveda la sostituzione di n. 8 compressori con altrettanti a maggior efficienza presso uno stabilimento industriale.

Per tale progetto, il cronoprogramma dei lavori prevede:

- la consegna dei nuovi compressori presso il sito oggetto di intervento in data 11/01/2026;
- la dismissione dei compressori preesistenti e la contestuale installazione dei nuovi compressori a partire dal 05/08/2026. Fino a tale data, non è prevista alcuna modifica delle condizioni di funzionamento della configurazione impiantistica ex ante.

Sulla base del cronoprogramma fornito, la data di avvio della realizzazione del progetto è individuabile nel giorno 11/01/2026. Il periodo di monitoraggio ex ante potrà avere inizio anche in data successiva al giorno 11/01/2026 e fine entro il giorno 04/08/2026 fermo restando che i dati misurati per un periodo inferiore a 12 mesi siano rappresentativi del funzionamento annuale.

CHIARIMENTO 28

Si prevede la possibilità di utilizzare come consumo di baseline, per i casi di “Sostituzione” e di “Efficientamento integrato” e in assenza di misure ex ante ovvero nel caso di misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi e/o con frequenza non giornaliera non rappresentative, il più conservativo tra:

- il consumo di riferimento;
- il consumo ante intervento desumibile da:
 - schede tecniche di prodotto o altra opportuna documentazione tecnica;
 - misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera qualora non rappresentative dei consumi annuali.

Tale consumo dovrà consentire la normalizzazione dei risparmi al variare delle variabili operative al fine di calcolare correttamente i risparmi di energia primaria conseguibili.

Pertanto, ai fini dell’accesso al meccanismo, il consumo di baseline potrà essere individuato anche senza effettuare un monitoraggio dei consumi energetici e delle variabili operative per la situazione ante intervento.

ESEMPIO 1

Si supponga di sostituire un generatore di vapore per usi di processo per il quale siano disponibili misure parziali e non rappresentative dell’intera annualità, ad esempio le prove fumi. Si supponga, inoltre, che le prove fumi attestino che il generatore presente nella situazione ante intervento abbia un rendimento pari all’85%. Ipotizzando che il rendimento di riferimento per l’intervento desumibile dalle Guide Settoriali sia pari al 92%, si dovrà utilizzare come rendimento di baseline quello riportato nelle Guide Settoriali e non sarà pertanto necessario effettuare il monitoraggio della situazione ante intervento. Nel caso in cui le prove fumi attestino, invece, che il generatore presente nella situazione ante

intervento abbia un rendimento maggiore di quello di riferimento, ad esempio pari al 95%, si dovrà utilizzare quest'ultimo come rendimento di baseline.

Il punto 1.3 dell'Allegato 1, inoltre, dispone che nel caso di interventi per i quali si verifica una modifica del servizio reso, tra la situazione ex ante e la situazione ex post, tale per cui non sia possibile effettuare una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico, gli stessi si configurano come nuova installazione e pertanto il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.

CHIARIMENTO 29

Si specifica che per gli interventi nei quali vi sia la modifica del servizio reso tra la situazione ex ante e quella ex post (es. condizioni di esercizio, potenza degli impianti, producibilità, fabbisogno di energia, etc.) e nei quali la modifica del servizio reso non sia normalizzabile, ovvero non sia possibile rendere rappresentativi, con opportuni coefficienti di aggiustamento, i consumi ex ante rispetto alla situazione ex post, gli stessi si configurano come nuova installazione, anche in termini di vita utile. In tal caso, il consumo di baseline sarà pari al consumo di riferimento.

La possibilità di normalizzare i consumi ante intervento rispetto alle condizioni post intervento dovrà essere valutata per i singoli progetti in funzione delle variabili che influiscono sulla rendicontazione dei risparmi. Infatti, come disposto sempre al punto 1.3 dell'Allegato 1 *“In ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili operative che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento ed una misura delle stesse”*.

ESEMPIO 1

Si consideri il caso di una sostituzione di un forno fusorio del vetro di tipologia “end port”, il quale nella situazione ante intervento è sempre stato esercito con una produzione giornaliera di 200 ton, con un forno di tipologia “end port” ma con producibilità giornaliera media prevista di 300 ton, che non preveda, invece, modifiche legate alla tipologia di materie prime in ingresso e alle tipologie di bottiglie prodotte.

Dal monitoraggio effettuato nella situazione ante intervento, anche se di durata annuale e con frequenza giornaliera, non è possibile ricostruire la variazione del consumo specifico in funzione delle quantità prodotte in quanto il forno ha sempre funzionato nell'intorno delle 200 ton/giorno. Con il monitoraggio ex ante è possibile calcolare il solo consumo specifico medio relativo alle 200 ton/giorno che, nel caso specifico, risulta essere pari a 5 GJ/ton.

Pertanto, non potendo normalizzare i consumi ante intervento in funzione della producibilità prevista nella situazione post intervento, il valore di baseline da adottare sarà pari al consumo specifico di riferimento riportato nelle Guide settoriali e pari a 4,4 GJ/ton per 300 ton/giorno e l'intervento si configurerà come nuova installazione con vita utile di 10 anni.

CHIARIMENTO 30

In caso di interventi di installazione/sostituzione di componenti “secondari” su componenti “primari” (ad esempio: economizzatori - secondario - su caldaie - primario; sistemi di automazione e controllo - secondario - su un macchinario - primario; etc.) il calcolo dei risparmi dovrà essere effettuato in relazione al consumo specifico/rendimento del *“sistema tecnologico assunto come riferimento”* (componente primario)⁵.

Quanto sopra è applicabile, a titolo esemplificativo, ai seguenti interventi della Tabella 1 dell’Allegato 2 del Decreto:

- installazione di componenti per il recupero di calore, qualora non tecnicamente possibile nella situazione ex ante, anche a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
- altri sistemi di recupero del calore;
- bruciatori rigenerativi;
- impianti a Ciclo Rankine Organico (ORC) in assetto non cogenerativo e non alimentati da calore prodotto da impianti di produzione di energia elettrica;
- sistemi di preriscaldamento del rottame di vetro;
- casse aspiranti e casse a vapore in macchine continue;
- sistemi del vuoto;
- cilindri essiccatori in macchine continue;
- tele di formazione per produzione di carta;
- cappe in seccheria;
- termocompressori;
- ottimizzazione della distribuzione del profilo di velocità dell’aria e bruciatori ad alta velocità di fiamma in atomizzatori;
- abbattitore a barbotina;
- sistemi di controllo e regolazione della portata del gas metano e dell’aria calda interna in essiccatori ceramici;
- bruciatori auto recuperativi in forni ceramici e ottimizzazione fluidodinamica della geometria interna;
- sistemi di preriscaldamento dell’aria comburente dei forni ceramici tramite il recupero di calore dai fumi dei forni stessi;
- economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica;
- addolcitori e impianti a osmosi inversa rispettivamente per impianti termici con potenza al focolare inferiore a 100 kWt e a 2000 kWt;
- degasatori pressurizzati per impianti a vapore con pressioni inferiori a 10 bar e potenza al focolare inferiore 5.000 kW;
- recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale;
- sistemi a bolle fini per impianti di depurazione.

⁵ L’applicazione di differenti modalità di calcolo dei risparmi verrà valutata dal GSE nell’ambito dell’iter istruttorio, qualora sia comunque garantita la corretta quantificazione dei risparmi sul componente primario.

Pertanto, la realizzazione di interventi sopra indicati verrà incentivata in relazione alla riduzione dei consumi energetici rispetto alle condizioni ex ante del componente primario, sia in caso di sostituzione, nuova installazione che di efficientamento integrato del solo componente secondario.

6.9.1 Consumo ante intervento da misure

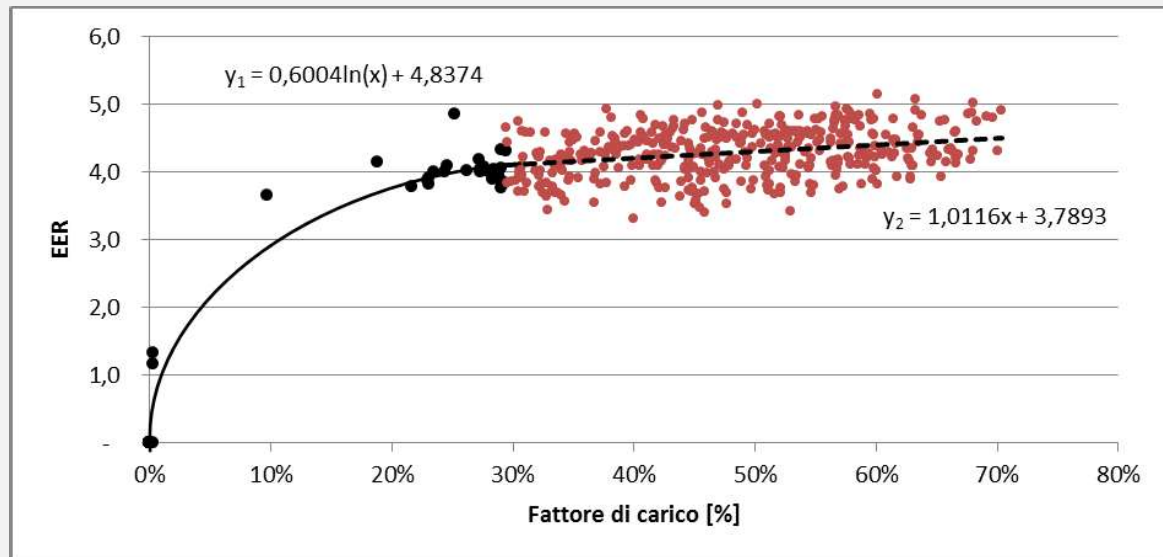
I risultati della campagna di misura condotta nei 12 mesi antecedenti la data di avvio della realizzazione del progetto, ovvero in un periodo successivo secondo quanto specificato nel CHIARIMENTO 27, sono trasmessi in forma tabellare con dettaglio almeno giornaliero, indicando, per ciascuna misurazione, il valore delle variabili operative e dei consumi energetici. Ciò al fine di apprezzare le fluttuazioni a livello settimanale, mensile e/o stagionale dei consumi energetici ed il trend delle variabili operative. Qualora il soggetto proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali, ovvero del range annuale dei parametri di funzionamento che influenzano il consumo, e/o che le fluttuazioni non intervengono a livello giornaliero, può proporre una durata e/o una frequenza di campionamento diverse, fermo restando che qualsiasi ipotesi dovrà essere cautelativa per l'Amministrazione. Nel caso di progetti costituiti da più interventi, i risultati della campagna di misura dovranno essere trasmessi separatamente per ogni singolo intervento che costituisce il progetto.

Inoltre, in fase di presentazione di una proposta progettuale, dovranno essere trasmessi i dati dei consumi di energia della configurazione ante intervento normalizzati rispetto ai valori assunti delle variabili operative nelle condizioni post.

ESEMPIO 1

Si supponga che un progetto a consuntivo riguardi la sostituzione di un gruppo frigo condensato ad acqua, di potenza superiore ad 1 MW_{fr}, che lavora in un range di temperature compreso tra 7°C e 12°C, con un gruppo frigo di caratteristiche analoghe ma più efficiente. La campagna di misura annuale dei consumi ex ante è stata condotta prevedendo la misurazione oraria dell'energia elettrica consumata dal gruppo frigo e dell'energia frigorifera prodotta dallo stesso. In Tabella 6 è riportato un estratto dei dati rilevati. Sono stati successivamente calcolati il fattore di carico e l'EER, individuando la correlazione tra gli stessi, così come evidenziato in Figura 10.

DATA MISURA – PERIODO DI MONITORAGGIO EX ANTE		Misura dei consumi EX ANTE		Misura delle variabili operative EX ANTE		
Giorno	Ora	Energia elettrica in ingresso (kWh)	tep * 10 ⁻³	Energia frigorifera prodotta (kWh)	Fattore di carico (%)	EER
01/01/aaaa	0	180,7	33,8	823,5	60%	4,6
01/01/aaaa	1	184,9	34,6	840,0	61%	4,5
...	...	...	...	...	...	...
31/12/aaaa	23	129,3	24,2	588,0	43%	4,5

Tabella 6: campagna di misura ex ante di un gruppo frigo condensato ad acqua di potenza frigorifera superiore ad 1 MW_{fr}Figura 10: correlazione tra fattore di carico e EER di un gruppo frigo condensato ad acqua di potenza frigorifera superiore ad 1 MW_{fr}

Alla luce della correlazione sopra indicata, i consumi di energia elettrica ex ante “normalizzati”, ovvero i consumi che sarebbero stati registrati per una produzione di energia frigorifera uguale a quella ex post, sono ottenuti mediante il rapporto tra tale energia frigorifera e l'EER ex ante corretto rispetto al fattore di carico ex post:

$$EE_{ante_norm} = \frac{EF_{post}}{EER_{ante_norm}}$$

essendo:

- EF_{post} = energia frigorifera prodotta dal nuovo gruppo frigo [kWh];
- $EER_{ante_norm} = (0,6004 \times \ln(F_{post}) + 4,8374)$ per $F_{post} \leq 30\%$;
- $EER_{ante_norm} = (1,0116 \times F_{post} + 3,7893)$ per $F_{post} > 30\%$;
- F_{post} = fattore di carico del nuovo gruppo frigo [%].

CHIARIMENTO 31

Si prevede la possibilità di effettuare un monitoraggio dei consumi energetici e delle variabili operative della situazione ante intervento per un periodo inferiore ai 12 mesi e con una frequenza diversa da quella giornaliera, ad esempio con periodo di monitoraggio di 3 mesi e con frequenza settimanale, nel caso in cui il proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali.

ESEMPIO 1

Nel caso di un progetto di efficienza energetica relativo alla sostituzione di lampade esistenti con lampade a LED all'interno di un capannone industriale nel quale si riscontrano orari di accensione

e spegnimento pressoché costanti, assenza di sistemi di regolazione del flusso luminoso, malfunzionamenti delle lampade oggetto di sostituzione o qualsivoglia condizione che possa alterare la certa individuazione della potenza delle lampade installate, sarà possibile effettuare un monitoraggio di soli 3 mesi con frequenza settimanale o altresì ridurre il periodo di monitoraggio a sole due settimane con frequenza giornaliera.

6.9.2 Consumo di riferimento

Il consumo di energia primaria del progetto di riferimento è il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento, o all'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa in relazione alle condizioni operative previste nella configurazione post intervento. Il soggetto proponente, nel rispetto di un eventuale standard minimo fissato dalla normativa vigente, è tenuto ad effettuare un'indagine, con riferimento a documenti di letteratura ed all'offerta del mercato, che consenta di individuare la configurazione impiantistica di riferimento. Per i settori produttivi e le tecnologie di seguito elencate è possibile, inoltre, far riferimento agli Allegati 2.1 – 2.12 della presente Guida operativa:

1. processo produttivo della ceramica;
2. processo produttivo del vetro;
3. processo di lavorazione delle materie plastiche;
4. processo produttivo della carta;
5. tecnologie per la produzione di energia termica e frigorifera;
6. il servizio idrico integrato;
7. il settore dei trasporti;
8. illuminazione pubblica per i progetti a consuntivo;
9. illuminazione privata per i progetti a consuntivo;
10. illuminazione pubblica a LED per i progetti standardizzati;
11. illuminazione privata a LED per i progetti standardizzati;
12. centri di elaborazione dati (CED).

Inoltre, per alcune tipologie di progetto presenti nella Tabella 1 dell'Allegato 2 al Decreto, è possibile far riferimento al consumo di riferimento riportato nell'Allegato 3 *“Chiarimenti relativi agli interventi della Tabella 1”* o nella Banca Dati dei progetti approvati.

CHIARIMENTO 32

Qualora, in relazione alla specificità del progetto, il consumo di riferimento non sia desumibile dagli Allegati 2.1-2.12, dall'Allegato 3 alla presente Guida operativa e dalla Banca Dati dei progetti approvati, ai fini della corretta individuazione dello stesso è necessario fornire indicazioni su:

1. le tecnologie standard più diffuse commercializzate alla data di presentazione del progetto, identificate anche a livello europeo qualora necessario;
2. la quantificazione del potenziale di risparmio in termini energetici rispetto all'implementazione delle suddette tecnologie.

Nel caso in cui sussistano degli obblighi normativi che hanno impatto sui consumi attribuibili alla configurazione di baseline, il consumo di riferimento dovrà essere il minore tra il consumo della configurazione standard di mercato e quello della configurazione che ottempera alle prescrizioni normative. Inoltre, in fase di presentazione di una proposta progettuale, dovranno essere trasmessi i dati dei consumi di energia della configurazione di riferimento normalizzati rispetto ai valori assunti delle variabili operative nelle condizioni post.

ESEMPIO 1

Si vedano le equazioni di correlazione tra il consumo specifico ("SEC", espresso in kWh/kg) in funzione della producibilità ("P", espressa in kg/h) per presse di stampaggio ad iniezione di materie plastiche indicate nella guida settoriale *"Allegato 2.3 - Il settore industriale della produzione di articoli in materiale plastico"*.

Ipotizzando di installare una nuova pressa elettrica ad iniezione avente producibilità (P) di 30 kg/h, i valori di consumo di energia elettrica ex post normalizzati (EE_{rif_norm} , espressa in kWh) saranno ottenuti applicando la seguente formula:

$$EE_{rif_norm} = \frac{4,10}{P_{post}} + 0,62$$

essendo P_{post} , la producibilità della nuova pressa.

6.10 Consumo post intervento

Il consumo post intervento è il **consumo di energia primaria del sistema tecnologico** misurato nella nuova configurazione post intervento. Tale consumo dovrà essere determinato applicando il programma di misura approvato dal GSE e prevedendo una frequenza di campionamento della misura con dettaglio almeno giornaliero al fine di apprezzare le fluttuazioni a livello settimanale, mensile e/o stagionale dei consumi energetici e il trend delle variabili operative. È ammessa una frequenza di campionamento inferiore qualora la frequenza adottata consenta comunque di apprezzare le fluttuazioni dei consumi e delle variabili operative. In ogni caso tale frequenza non potrà essere inferiore a quella adottata per la determinazione del consumo di baseline.

In fase di presentazione del PC ovvero della relativa RVP, il soggetto proponente dovrà fornire una stima del consumo post intervento specificando i valori attesi delle variabili operative e delle prestazioni energetiche nella configurazione post intervento, evidenziando le ipotesi alla base della stima condotta al fine di consentire la corretta verifica, da parte del GSE, dei valori proposti.

6.11 Algoritmo per il calcolo dei risparmi

In fase di presentazione del PC ovvero della relativa RVP, il soggetto proponente dovrà fornire una descrizione dettagliata dell'algoritmo di calcolo proposto per la quantificazione dei risparmi di energia primaria conseguibili. L'algoritmo dovrà essere riportato in forma analitica e dovranno essere descritti tutti i parametri in gioco, comprese le modalità di conversione dei consumi finali in energia primaria tenendo conto delle modalità di generazione/approvvvigionamento dei vettori energetici e dei valori di Potere Calorifico Inferiore (PCI) di cui all'Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE e s.m.i.. Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di PCI adottato per la

valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

L'algoritmo di calcolo dovrà consentire la determinazione dei risparmi energetici aggiuntivi associati a ciascuno degli interventi di efficienza energetica che costituiscono il progetto, dati dalla differenza fra il consumo di baseline e il consumo energetico post intervento e determinati, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico.

CHIARIMENTO 33

Nel caso di presenza di un impianto di cogenerazione nel sito in cui è stato effettuato il progetto di efficienza energetica dovranno essere descritte le caratteristiche dell'impianto, le logiche di funzionamento e le eventuali variazioni del funzionamento dell'impianto a seguito dell'intervento di efficienza energetica al fine della corretta contabilizzazione dei risparmi di energia primaria conseguibili. Ad esempio, per determinare i risparmi di energia primaria conseguibili mediante l'intervento, potrebbe essere necessario determinare l'eventuale mancata produzione di energia elettrica in seguito alla diminuzione della richiesta di energia termica all'impianto di cogenerazione.

6.12 Prospetto del file di rendicontazione

In fase di presentazione della proposta progettuale dovrà essere fornito un prospetto del file di rendicontazione che sarà trasmesso nell'ambito delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi. Tale file dovrà contenere le misure relative al periodo di monitoraggio oggetto della RC e le formule dell'algoritmo di calcolo implementate per la determinazione dei risparmi di energia primaria. In particolare, per ogni intervallo temporale, dovranno essere indicati i consumi misurati, i valori assunti dalle variabili operative, il corrispondente consumo di baseline e i risparmi di energia primaria. La frequenza di campionamento dovrà essere coerente con il programma di misura proposto.

ESEMPIO 1

Si riporta in Tabella 7 un esempio del prospetto del file di rendicontazione relativo ad un intervento di sostituzione di un gruppo frigo per cui è previsto il monitoraggio ed il calcolo delle seguenti grandezze con frequenza oraria:

1. energia frigorifera prodotta ex post;
2. consumo di energia elettrica ex post;
3. fattore di carico ed EER ex post;
4. EER di baseline;
5. risparmi energetici.

Il file, oltre a riportare i dati suddetti, riporta anche i dati di progetto e i coefficienti di normalizzazione previsti dall'algoritmo di calcolo dei risparmi.

T_c da progetto ex post	T_e da progetto ex post (K)	T_c standard	T_e standard	$EER_{standard}$	P_{nom}	Coefficiente di conversione MWh el $\rightarrow$ tep
K	K	K	K	-	kW _{frig}	tep/kWh _{el}
						0,000187
EER_{carnot} da progetto ex post		EER_{carnot} standard		K_{carnot}		
-		-		-		

ID Misura	Data	$E_{elettrica}$	E_{frigo}	P_{frigo} ex post	F	K_{carico}	EERbaseline	EERex post	Risparmi tep l
		kWh _{el}	kWh _{frig}	kW _{frig}					tep
1	gg/mm/aaaa 00				-	-	-	-	-
2	gg/mm/aaaa 01				-	-	-	-	-
3	gg/mm/aaaa 02				-	-	-	-	-
4	gg/mm/aaaa 03				-	-	-	-	-
5	gg/mm/aaaa 04				-	-	-	-	-
n					-	-	-	-	-

Tabella 7: esempio di prospetto del file di rendicontazione

6.13 Interventi realizzati in attuazione di diagnosi energetica

L'Allegato 2 al punto 1.5 al Decreto stabilisce che nei casi in cui l'intervento di efficienza energetica ammesso al meccanismo dei Certificati Bianchi venga realizzato in attuazione di diagnosi energetiche eseguite in conformità all'Allegato 2 del d.lgs. n. 102 del 2014 e s.m.i., presso gli stabilimenti, gli edifici e/o i siti interessati dall'intervento medesimo, ed il relativo soggetto titolare del progetto si sia dotato di sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali certificati ISO 50001, EMAS, ISO 14001 o ISO 14005, o da sistemi di certificazioni ambientale di prodotto, ovvero da studi di carbon footprint, water footprint o dei flussi di massa rispettivamente secondo la ISO 14067, ISO 14046, o ISO 14052, è riconosciuto un risparmio energetico addizionale per l'intero periodo di vita utile pari al 2%, fino ad un valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP.

CHIARIMENTO 34

Ai fini del riconoscimento di un risparmio aggiuntivo di cui al punto 1.5 dell'Allegato 2 al Decreto, all'atto della presentazione del PC dovrà essere trasmessa la diagnosi energetica del sito oggetto d'intervento, dalla quale risulti, tra gli interventi raccomandati, il progetto per il quale si richiede l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. Inoltre, dovrà essere fornita:

- documentazione attestante che la diagnosi energetica sia la medesima in possesso di ENEA (ricevuta di invio, etc.);
- documentazione che attesti che il soggetto titolare del progetto si sia dotato di uno o più sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali certificati o di studi richiamati nel sopracitato punto 1.5 dell'Allegato 2. In tal caso, si potrà beneficiare, per l'intero periodo di vita utile dell'intervento, di un incremento dei risparmi rendicontati pari al 2% fino ad un valore complessivo di 40 TEP per l'intera vita utile.

ESEMPIO 1

Si supponga che in un centro commerciale, a seguito della realizzazione della diagnosi energetica, si sostituiscano i gruppi frigo presenti nella centrale frigorifera. Si supponga, inoltre, che tale intervento sia riportato in diagnosi tra gli interventi raccomandati e che il soggetto titolare del progetto si sia dotato di un sistema di gestione aziendale energetico certificato ISO 50001. A seguito dell'implementazione del programma di misura si prevede di rendicontare un risparmio annuo pari a 300 tep. All'intervento, essendo rispettate le condizioni previste al punto 1.5 dell'Allegato 2, potrà

essere riconosciuto un incremento dei risparmi del 2%, fino ad un massimo di 40 tep aggiuntivi, nel corso dell'intera vita utile. Pertanto, all'intervento verranno riconosciuti 40 tep aggiuntivi in luogo dei 60 tep di incremento calcolati con la maggiorazione del 2%.

6.14 La rendicontazione dei risparmi mediante la modalità a consuntivo - RC

A seguito dell'approvazione del PC, il soggetto proponente, ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi, avvia il programma di misura ex post e trasmette al GSE le richieste di verifica e di certificazione a consuntivo dei risparmi conseguiti nel corso della vita utile, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo quanto previsto al capitolo 5 dell'Allegato 1 al Decreto.

Le singole RC devono riferirsi a periodi di monitoraggio di medesima durata che, in relazione al numero dei risparmi generati, può essere annuale, semestrale o trimestrale, salvo quanto diversamente previsto dal punto 3.4 dell'Allegato 1 al Decreto.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

DURATA DI RENDICONTAZIONE

L'Allegato 1 al punto 3.4 indica che le RC o RS devono riferirsi a periodi di monitoraggio contigui e annuali. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, è possibile proporre, in sede di presentazione del PC o del PS, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi annui del progetto sia almeno pari a 500 o, in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi annui del progetto sia almeno pari a 1.000. Limitatamente ai progetti caratterizzati da un programma di misura avviato in data successiva al termine dei 36 mesi di cui ai punti 1.8 e 2.12, sarà ammesso un periodo di monitoraggio di durata inferiore solo al fine di garantire il rispetto del termine della vita utile del progetto.

L'avvio del programma di misura deve avvenire entro e non oltre i **36 mesi** dalla data di avvio della realizzazione del progetto, salvo quanto diversamente previsto dal punto 1.8 dell'Allegato 1 al Decreto.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

AVVIO DEL PROGRAMMA DI MISURA OLTRE I 36 MESI DALLA DATA DI AVVIO

L'Allegato 1 al punto 1.8 indica che:

I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi, la quale decorre dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre trentasei mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto. Qualora il programma di misura sia avviato in data successiva al termine dei trentasei mesi, è data comunque facoltà al soggetto proponente di contabilizzare i risparmi conseguiti per la restante parte della vita utile, conformemente a quanto previsto dal punto 3.4. in relazione alla durata dei periodi di monitoraggio.

CHIARIMENTO 35

È possibile avviare il primo periodo di monitoraggio anche qualora siano decorsi 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto, presentando la relativa richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. In tal caso:

- la vita utile del progetto inizia comunque al termine dei 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto;
- il periodo di monitoraggio di ciascuna rendicontazione dovrà avere una durata conforme a quanto previsto al punto 3.4. Pertanto, dovendo rispettare il termine della vita utile del progetto, l'ultima rendicontazione potrà avere una durata inferiore;
- la quota di risparmio aggiuntiva non inferiore a 10 tep, prevista dal punto 6.2 dell'Allegato 1 al Decreto, dovrà essere generata nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio e non nei primi 12 mesi di vita utile;
- non sarà più possibile richiedere la certificazione dei risparmi aggiuntivi associati al ritardo maturato, ovverossia generati in un periodo di durata pari a quella che intercorre tra la data di decorrenza di 36 mesi (inizio della vita utile) e la data di avvio del primo periodo di monitoraggio.

ESEMPIO 1

Si supponga che per un progetto di efficienza energetica, caratterizzato da una vita utile di 5 anni, si verifichi quanto segue:

- la data di avvio della realizzazione del progetto coincida con il 01/01/2026;
- il termine dei 36 mesi sia il 01/01/2029 (data di inizio della vita utile);
- il primo periodo di monitoraggio venga avviato in data 01/11/2029, con un ritardo di 10 mesi.

Si riporta in Figura 11 la timeline del progetto.



Figura 11: timeline del progetto

In tal caso, assumendo un periodo di monitoraggio di ciascuna rendicontazione di durata annuale, potranno essere presentate n. 5 RC caratterizzate dalle date di inizio e fine riportate in Tabella 8.

Rendicontazione	Data di inizio rendicontazione	Data di fine rendicontazione	Durata (mesi)
RC-1	01/11/2029	30/10/2030	12
RC-2	01/11/2030	30/10/2031	12

RC-3	01/11/2031	30/10/2032	12
RC-4	01/11/2032	30/10/2033	12
RC-5	01/11/2033	31/12/2033	2

Tabella 8: successione dei periodi di rendicontazione nel caso di superamento del limite dei 36 mesi

Si specifica che:

- il raggiungimento della soglia minima di 10 tep, prevista dal punto 6.2 dell'Allegato 1 al Decreto, dovrà essere garantito in RC-1;
- la RC-5 dovrà essere caratterizzata da una durata inferiore ai 12 mesi al fine di garantire il rispetto del termine della vita utile del progetto coincidente con il 31/12/2033.

In ogni caso, la **RC deve essere presentata entro 120 giorni** dalla fine di ogni periodo di monitoraggio.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONI OLTRE I 120 GIORNI

L'Allegato 1 al punto 3.2 indica che:

Le RC o RS devono essere presentate, al più, entro centoventi giorni dalla fine del periodo di monitoraggio. La presentazione delle RC o RS oltre il suddetto termine comporta l'applicazione di una penalità, sottoforma di decurtazione dei TEE spettanti, proporzionale al tempo che intercorre tra la data di decorrenza del termine dei centoventi giorni e la data di presentazione della RC o RS, rapportato alla durata del periodo di monitoraggio. Tale decurtazione, per ciascuna RC o RS, sarà al massimo pari al totale dei TEE spettanti per la rendicontazione presentata.

CHIARIMENTO 36

Qualora l'invio della RC avvenga decorsi 120 giorni dalla data di fine del periodo di monitoraggio, verrà applicata una penalità, sottoforma di decurtazione dei TEE spettanti, proporzionale al rapporto tra i giorni di ritardo, rispetto al termine ultimo dei 120 giorni, e la durata del periodo di monitoraggio a cui la rendicontazione si riferisce. Tale penalità sarà pari, al massimo, al numero dei TEE rendicontati nella RC qualora il ritardo sia pari o superiore alla durata del periodo di monitoraggio.

I TEE da riconoscere nella richiesta di verifica e certificazione dei risparmi per la quale si è verificato il ritardo, verranno ridotti di una percentuale quantificata come segue:

$$\text{Percentuale di riduzione [\%]} = \min \left(\frac{\text{Giorni di ritardo}}{\text{Durata del periodo di monitoraggio}}; 100\% \right)$$

ESEMPIO 1

Si riportano in Tabella 9 degli esempi di calcolo della percentuale di riduzione per progetti caratterizzati da una differente durata del periodo di monitoraggio ex post.

Inizio del periodo di monitoraggio	Fine del periodo di monitoraggio	Durata del periodo di monitoraggio [giorni]		Termine 120 giorni	Data presentazione RC	Giorni di ritardo	Percentuale di riduzione [%]
28/03/2025	27/03/2026	364	Annuale	25/07/2026	25/08/2026	31	9%
28/03/2025	27/09/2025	183	Semestrale	25/01/2026	25/02/2026	31	17%
28/03/2025	27/06/2025	91	Trimestrale	25/10/2025	25/11/2025	31	34%
28/03/2025	27/03/2026	364	Annuale	25/07/2026	24/07/2027	364	100%
28/03/2025	27/03/2026	364	Annuale	25/07/2026	30/07/2027	370	100%
28/03/2025	27/09/2025	183	Semestrale	25/01/2026	27/07/2026	183	100%
28/03/2025	27/09/2025	183	Semestrale	25/01/2026	27/08/2026	201	100%
28/03/2025	27/06/2025	91	Trimestrale	25/10/2025	24/01/2026	91	100%
28/03/2025	27/06/2025	91	Trimestrale	25/10/2025	24/03/2026	150	100%

Tabella 9: determinazione della percentuale di riduzione nel caso di superamento del limite dei 120 giorni

Si può notare come:

- a parità di giorni di ritardo nella presentazione della RC, essendo la penalità rapportata alla durata del periodo di monitoraggio, nel caso di periodi di monitoraggio annuali la percentuale di riduzione dei TEE da riconoscere risulta minore di quella determinata per periodi di monitoraggio di durata inferiore (es. trimestrale, semestrale);
- nel caso di un ritardo pari o superiore alla durata del periodo di monitoraggio, essendo la percentuale di riduzione applicabile corrispondente comunque al 100%, non sarà previsto alcun riconoscimento dei TEE.

Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC, per l'ammissibilità del progetto realizzato. Unitamente alla prima RC deve essere trasmessa:

- documentazione attestante la data di avvio della realizzazione del progetto;
- matricola dei misuratori installati;
- matricole/codici identificativi dei principali componenti installati.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

AGGIORNAMENTO DEL FATTORE K

L'Allegato 2 al punto 1.3 indica che:

All'atto della presentazione della domanda, il soggetto proponente può richiedere che, per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore $K_1=1,5$. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi è moltiplicato per il fattore $K_2=0,5$.

CHIARIMENTO 37

All'atto della presentazione della prima rendicontazione, indipendentemente dal settore e dalla tipologia di intervento, è facoltà del soggetto proponente richiedere un'anticipazione dei risparmi per la metà della durata della vita utile del progetto tramite l'applicazione del fattore moltiplicativo $K_1=1,5$ ai risparmi effettivamente rendicontati.

ESEMPIO 1

Si vuole presentare la prima rendicontazione di un intervento relativo alla sostituzione del generatore di vapore per usi di processo in uno stabilimento industriale. L'intervento ricade nel settore industriale e nella tipologia sostituzione di *"Impianti di produzione di energia termica, ivi compresi gli impianti solari termici"* con vita utile pari a 10 anni. Il programma di misura è stato avviato entro i 36 mesi dalla data di avvio e il periodo di rendicontazione di ogni RC è annuale.

Si supponga che sia stata richiesta l'applicazione del fattore $K_1=1,5$ per la prima metà della vita utile e il fattore $K_2=0,5$ per la seconda metà della vita utile. In tal caso, l'applicazione del fattore K ai risparmi ipotetici del progetto per tutta la vita utile avverrà come illustrato in Tabella 10.

	Anno	Risparmi conseguiti (tep)	Fattore K	TEE riconosciuti
Prima metà della vita utile	1	100	1,5	150
	2	110	1,5	165
	3	120	1,5	180
	4	90	1,5	135
	5	100	1,5	150
Seconda metà della vita utile	6	80	0,5	40
	7	90	0,5	45
	8	80	0,5	40
	9	76	0,5	38
	10	70	0,5	35

Tabella 10: applicazione del fattore K ad interventi con 10 anni di vita utile

ESEMPIO 2

Si vuole presentare la prima rendicontazione di un intervento relativo alla sostituzione delle lampade con lampade a led in un centro commerciale. L'intervento ricade nel settore civile e nella tipologia sostituzione di *"Sistemi per l'illuminazione privata"* con vita utile pari a 7 anni. Il programma di misura è stato avviato entro i 36 mesi dalla data di avvio e il periodo di rendicontazione di ogni RC è annuale.

Si supponga che sia stata richiesta l'applicazione del fattore $K_1=1,5$ per la prima metà della vita utile e il fattore $K_2=0,5$ per la seconda metà della vita utile. In tal caso, l'applicazione del fattore K ai risparmi ipotetici del progetto per tutta la vita utile avverrà come illustrato in

Tabella 11. Tale applicazione richiede che, per l'anno in cui ricade la metà della vita utile, siano indicati i risparmi riconducibili a ciascun semestre.

	Anno	Risparmi conseguiti (tep)	Fattore K	TEE riconosciuti
Prima metà della vita utile	1	50	1,5	75
	2	46	1,5	69
	3	52	1,5	78
	4 (semestre 1)	22	1,5	33
Seconda metà della vita utile	4 (semestre 2)	26	0,5	13
	5	56	0,5	28
	6	52	0,5	26
	7	48	0,5	24

Tabella 11: applicazione del fattore K ad interventi con 7 anni di vita utile

6.14.1 RC in modalità semplificata

A partire dalla quarta richiesta è prevista la possibilità, qualora siano rispettate determinate condizioni, di richiedere la certificazione dei risparmi conseguiti attraverso una modalità semplificata. In tal caso, sarà certificato un risparmio pari a quello medio registrato nelle richieste precedenti.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

MODALITÀ SEMPLIFICATA DI RENDICONTAZIONE

L'art. 2, comma 1, lettera w) del D.M. 21 luglio 2025 definisce la "richiesta certificazione risparmi semplificata" una "RC o RS presentata secondo le modalità previste dall'Allegato 1, punto 3.5".

L'Allegato 1 al punto 3.5 indica che:

Per i progetti che non risultano costituiti da più interventi e per i quali non si sia verificata una variazione significativa dei risparmi nelle prime tre richieste di verifica e certificazione, qualora le stesse abbiano generato singolarmente un risparmio annuo non superiore a 250 tep, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere il riconoscimento dei risparmi mediante la modalità semplificata, a partire dalla quarta richiesta e fino al termine della vita utile del progetto, solo in assenza di malfunzionamenti o di modifiche ai sensi dell'art.7, comma 7. La modalità semplificata prevede, a fronte dell'invio della documentazione di cui al capitolo 5, il riconoscimento di un risparmio aggiuntivo annuo pari al risparmio medio riconosciuto nelle prime tre richieste.

L'Allegato 1 al punto 5.1 indica che:

Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato in fase di valutazione del PC o PS. Per le richieste di certificazione dei risparmi semplificate, dovrà essere fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal soggetto proponente, attestante il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento dei risparmi mediante la modalità semplificata.

CHIARIMENTO 38

È possibile accedere alla modalità di riconoscimento dei TEE semplificata per le rendicontazioni annuali qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il progetto sia costituito da un singolo intervento;
- ciascuna delle prime tre richieste di verifica e certificazione dei risparmi sia stata accolta;
- ciascuna delle prime tre richieste di verifica e certificazione dei risparmi non deve aver generato un risparmio superiore a 250 tep;
- non risulti una variazione significativa dei risparmi conseguiti nei periodi di monitoraggio afferenti alle prime tre richieste di verifica e certificazione dei risparmi. In particolare, si ritiene significativa una variazione superiore al $\pm 20\%$ rispetto al valore medio dei risparmi conseguiti in ciascuno dei periodi di cui sopra;
- non siano intercorse modifiche o eventuali malfunzionamenti rispetto alle prime tre richieste di verifica e certificazione dei risparmi;
- il programma di misura sia stato avviato entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.

La modalità semplificata prevede le seguenti fasi:

- **Fase 1** (dal primo al terzo anno di vita utile): i TEE vengono riconosciuti sulla base dei risparmi effettivamente conseguiti, misurati applicando il programma di misura approvato, e certificati mediante l'invio di richieste di verifica e certificazione ordinarie e complete dei dati di misura;
- **Fase 2** (dal quarto anno alla fine della vita utile): i TEE vengono riconosciuti sulla base della media dei risparmi conseguiti durante la Fase 1, mediante l'invio di richieste di verifica e certificazione semplificate. Per ogni richiesta della Fase 2, il Soggetto Proponente dovrà presentare, in luogo dei dati di misura, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante le informazioni principali legate al periodo di monitoraggio oggetto di rendicontazione (tra le quali assenza di modifiche, dismissioni, malfunzionamenti etc.). Resta comunque fermo l'obbligo di effettuare il monitoraggio post intervento al fine di acquisire e conservare i dati misurati.

La modalità semplificata è facoltativa, pertanto, all'atto di presentazione della quarta richiesta, il Soggetto Proponente dovrà scegliere la modalità di riconoscimento dei TEE da adottare per tutta la restante parte della vita utile, optando per la modalità ordinaria o per la modalità semplificata.

Qualora si sia optato per la modalità semplificata e qualora nel corso delle successive rendicontazioni vengano meno le condizioni previste per il riconoscimento dei risparmi mediante tale modalità, è comunque fatta salva la possibilità, per il Soggetto Proponente, di presentare

richieste di verifica e certificazioni ordinarie. In tal caso, la modalità ordinaria dovrà essere adottata per tutte le restanti richieste di verifica e certificazione dei risparmi.

ESEMPIO 1

Si supponga di aver realizzato un progetto di efficienza energetica costituito da un intervento di sostituzione di un compressore con uno più efficiente presso uno stabilimento industriale. Per tale intervento la vita utile, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 dell'Allegato 2 al Decreto, è pari a 7 anni.

Si supponga che per tale progetto siano state presentate n. 3 RC relative ai primi 3 anni di vita utile, mediante le quali è stato certificato il conseguimento dei seguenti valori di risparmio di energia primaria (Tabella 12).

N. rendicontazione	Inizio del periodo di monitoraggio	Fine del periodo di monitoraggio	REA conseguito [tep]	Variazione percentuale rispetto al valore medio dei REA (156,33 tep) [%]
1	28/03/2027	27/03/2028	170,00	8,04
2	28/03/2028	27/03/2029	135,00	-15,80
3	28/03/2029	27/03/2030	164,00	4,67

Tabella 12: esempio di risparmio conseguito per le prime n. 3 RC

La variazione dei risparmi di energia primaria di ciascun periodo di monitoraggio non risulta superiore al $\pm 20\%$ rispetto al valore medio (156,33 tep). Pertanto, all'atto di presentazione della RC n. 4, verificato il rispetto di tutte le restanti condizioni previste per la modalità semplificata, il soggetto proponente potrà richiedere il riconoscimento dei risparmi mediante tale modalità. In tal caso, per ciascuna delle restanti RC (dalla n. 4 alla n. 7), a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del Soggetto Proponente e dell'esito positivo del procedimento amministrativo, verrà riconosciuto un risparmio di energia primaria, espresso in tep, pari a 156,33.

Qualora nel periodo di monitoraggio della RC n. 5 venga meno il rispetto di una delle condizioni previste per l'accesso alla modalità semplificata (ad es. malfunzionamento del compressore), il soggetto proponente potrà rendicontare i risparmi afferenti a tale periodo di monitoraggio presentando la RC n. 5 in modalità ordinaria. In tal caso, la modalità ordinaria dovrà essere adottata fino al termine della vita utile del progetto, oltretutto anche per le restanti RC n. 6 e n. 7.

7 IL PROGETTO STANDARDIZZATO (PS)

Ai sensi del Decreto, il **metodo standardizzato** consente di quantificare il risparmio addizionale rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo **campione rappresentativo** dei parametri di funzionamento che caratterizzano il **progetto standardizzato** sia nella configurazione di baseline sia in quella post intervento, in conformità ad un programma di misura approvato dal GSE, secondo quanto previsto dal capitolo 2 dell'Allegato 1 al Decreto.

Ai fini dell'analisi preliminare, il **progetto standardizzato deve essere composto da interventi per i quali sia verificata la ripetitività degli stessi in contesti simili, la non convenienza economica della misura dedicata ai singoli interventi ovvero la difficoltà operativa relativa all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi.**

L'algoritmo per il calcolo dei risparmi definito dalla scheda PS, in base alla tipologia di progetto, è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto e associati al suddetto campione.

Ai fini dell'accesso al meccanismo mediante il metodo di valutazione standardizzato, il progetto deve generare **una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP** nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, *“fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate”*.

In ottemperanza a quanto previsto al punto 4 dell'Allegato 1 al Decreto, il PS deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni minime già descritte nel paragrafo 5.4, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Al fine di agevolare la presentazione del PS, di seguito si riportano i criteri per la verifica di ammissibilità e l'applicazione della metodologia standardizzata dei risparmi e i contenuti da inserire nella “relazione tecnica di progetto PS”, contenente una struttura che consenta di individuare le informazioni minime utilizzate nel procedimento istruttorio relative alla descrizione del perimetro del progetto, del campione rappresentativo e delle modalità per la verifica dei risparmi.

7.1 Condizioni per l'accesso al meccanismo mediante il metodo standardizzato

Il metodo di valutazione standardizzato consente di quantificare il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso progetti presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, per cui sia dimostrata:

- a. la ripetitività del progetto, ovvero degli interventi che lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative ovvero a condizioni operative differenti qualora normalizzabili;
- b. la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, oppure la difficoltà operativa relativa all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi.

Al fine di verificare l'ammissibilità del progetto al metodo standardizzato è necessario definire un idoneo campione rappresentativo. In particolare, per l'estensione del risparmio del campione rappresentativo all'intero perimetro del progetto sarà necessario verificare la ripetibilità dei parametri caratteristici, delle

variabili operative e delle condizioni di funzionamento degli impianti, dei veicoli, degli edifici o dei siti comunque denominati.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE RAPPRESENTATIVO

L'Allegato 1 al punto 2.1 indica che:

Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del "progetto standardizzato" (di seguito "PS") di cui all'art. 8 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso progetti presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile:

- a) *la ripetitività del progetto, ovvero degli interventi che lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative ovvero a condizioni operative differenti qualora normalizzabili [...].*

CHIARIMENTO 39

Con il succitato punto, il Decreto definisce i criteri da verificare ai fini dell'applicabilità del metodo di valutazione standardizzato. Tra questi, vi è la necessità di dimostrare che le condizioni operative che caratterizzano il campione rappresentativo siano le medesime di quelle dell'insieme degli interventi realizzati ovvero, in caso contrario, vi è la necessità di dimostrare che queste siano normalizzabili. In quest'ultimo caso, l'estensione all'insieme degli interventi realizzati delle risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo dovrà tener conto dei parametri individuati per la normalizzazione delle condizioni operative.

ESEMPIO 1

Si supponga di efficientare gli impianti di illuminazione in tre edifici ad uso commerciale, attraverso l'installazione di lampade a led. Si supponga, inoltre, che:

- gli impianti abbiano analoghe caratteristiche tecniche tali da dimostrare la ripetitività del progetto (es. stessa tipologia di lampada, stesso servizio reso, etc.);
- i tre edifici siano caratterizzati da orari di apertura e chiusura differenti;
- i tre impianti abbiano ore di funzionamento differenti ma strettamente legate agli orari di apertura e chiusura degli edifici;
- solo uno dei tre impianti di illuminazione sia oggetto di misura dei consumi di energia elettrica, sia nella situazione ante che in quella post intervento. Tale misura consente di dimostrare che le ore di accensione di tale impianto siano pari al 60% delle ore di apertura del relativo edificio.

In tal caso, essendo stata dichiarata la dipendenza, in ugual misura, delle ore di funzionamento di ciascun impianto di illuminazione dalle ore di apertura di ciascun edificio, è possibile individuare come campione rappresentativo l'impianto oggetto di misura, pur essendo caratterizzato da condizioni operative differenti rispetto agli altri due impianti. Ai fini del calcolo dei risparmi, per i due impianti non costituenti il campione, le ore di funzionamento potranno essere determinate a partire dalle ore di apertura dei relativi

edifici, essendo stata individuata, come parametro di normalizzazione, la percentuale di funzionamento degli stessi rispetto alle ore di apertura.

CHIARIMENTO 40

Al fine di dimostrare la non convenienza economica, deve essere fornita un'analisi che tenga conto dei costi relativi all'installazione dei misuratori e all'attività di misura dei singoli interventi nonché del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto. La non convenienza economica risulta dimostrata qualora il costo da sostenere per l'installazione e la gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi sia pari o maggiore al 20% del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili per l'intero arco della vita utile del progetto in virtù del risparmio energetico conseguibile. A tal proposito, è necessario fornire, in fase di presentazione del PS, documentazione che consenta di verificare il costo che si sarebbe sostenuto nel caso in cui si fosse adottato un sistema di misura dedicato ai singoli interventi (es. preventivi di spesa, etc.).

CHIARIMENTO 41

Al fine di dimostrare la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, nella presentazione del PS deve essere fornita documentazione (es. schemi funzionali, unifilari, layout impiantistici, etc.) che consenta di dimostrare le criticità connesse all'installazione dei misuratori dei consumi dei componenti oggetto d'intervento e/o delle relative variabili operative. Inoltre, la difficoltà operativa può essere declinata nell'indisponibilità degli impianti nella situazione ante e/o post intervento.

ESEMPIO 1

Si supponga di sostituire in un Comune le lampade degli impianti di illuminazione pubblica con lampade a led. Nella situazione ante intervento è presente la seguente configurazione:

- impianti di proprietà del Comune per i quali sono disponibili i consumi ante intervento;
- impianti di proprietà del distributore locale di energia elettrica per i quali non sono disponibili i consumi ante intervento in quanto sono impianti definiti a "forfait".

Si riscontra, per gli impianti di proprietà del distributore locale, l'assenza dei misuratori di energia elettrica e l'impossibilità, da parte del Comune, di installarli, in quanto tali impianti non risultano nella sua disponibilità.

Sarà, pertanto, possibile presentare un PS per mezzo del quale sarà possibile estendere, agli impianti per i quali è stata dimostrata la difficoltà operativa nell'installazione dei misuratori, i risparmi conseguiti dagli impianti per cui si dispone dei consumi misurati, qualora rappresentativi.

7.2 Descrizione del contesto

In analogia a quanto previsto per il Progetto a Consuntivo, al fine di avere un corretto inquadramento del contesto in cui verrà effettuato l'intervento di efficienza energetica, è opportuno fornire una descrizione

dell'attività produttiva degli stabilimenti (materie prime e vettori energetici utilizzati, prodotti realizzati, etc.), e delle principali attività svolte negli edifici o siti comunque denominati.

A supporto di quanto descritto è opportuno:

1. prevedere degli allegati che consentano di identificare le aree oggetto di intervento;
2. riportare gli schemi dei sistemi di produzione/prelievo dell'energia elettrica e termica;
3. riportare gli schemi dei flussi energetici nella situazione ante/di riferimento e post intervento.

7.3 Descrizione del progetto

La descrizione dettagliata del progetto di efficienza energetica e/o degli interventi che lo costituiscono, nonché dei processi interessati, dovrà evidenziare le differenze tra la situazione ante intervento/di riferimento e post intervento, indicando il contributo di ciascun sistema/tecnologia all'ottimizzazione energetica rispetto alla configurazione di baseline. Inoltre, la descrizione dovrà consentire di identificare in modo univoco il campione rappresentativo e la restante parte del perimetro del progetto e dovrà contenere tutti gli elementi utili alla verifica delle replicabilità degli interventi e della rappresentatività del campione stesso.

Tale descrizione dovrà essere corredata da allegati tecnici quali: documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle tecnologie (schede tecniche, manuali tecnici, etc.); schemi d'impianto evidenziando la strumentazione di misura; bilanci di sintesi di materia e di energia che interessano il processo produttivo; costi di realizzazione strettamente riconducibili al progetto, etc.

In fase di presentazione del progetto il soggetto proponente dovrà indicare le motivazioni per le quali si vuole effettuare l'intervento e se vi sono motivi ulteriori all'efficienza energetica in base alle quali è stato effettuato l'intervento (es. adeguamento normativo, adeguamento a prescrizioni di natura amministrativa, adeguamento delle caratteristiche del prodotto per ragioni di mercato, modifica della capacità produttiva, manutenzione ordinaria/straordinaria, sostituzione dell'apparecchiatura per usura/obsolescenza, progetti realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e s.m.i. che generano risparmi aggiuntivi).

CHIARIMENTO 42

Nel caso di utilizzo di componenti rigenerati, per dimostrare la rigenerazione, è necessario trasmettere documentazione che consenta di identificare i processi sostanziali di riparazione e manutenzione straordinaria effettuati e che consenta di verificare il ripristino delle normali condizioni di operatività. A titolo esemplificativo il soggetto proponente potrà trasmettere, nell'ambito della presentazione del PS, l'offerta della società esecutrice della rigenerazione con indicate tutte le attività previste, impegnandosi inoltre a trasmettere, nella prima RS, la relazione finale/verbale delle attività eseguite, redatto dalla società esecutrice della rigenerazione con l'indicazione dell'avvenuto ripristino delle normali condizioni di operatività.

Si specifica, inoltre, che un progetto di efficienza energetica che prevede l'utilizzo di componenti rigenerati è ammissibile qualora per tali componenti non sia stato percepito in precedenza un

incentivo a carico del meccanismo dei Certificati Bianchi, al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto.

7.4 Tipologia e settore di intervento

Indicare il settore di riferimento e la tipologia d'intervento valutabile attraverso la modalità standardizzata di cui all'Elenco Progetti Standardizzati (PS), specificando la relativa scheda PS applicabile e riportando in maniera sintetica quali sono le motivazioni per le quali si è effettuata tale scelta.

Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PS sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati da richieste di verifica e certificazione dei risparmi "RS" che rendano espliciti i risparmi aggiuntivi imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio.

CHIARIMENTO 43

I PS potranno essere costituiti da più interventi anche caratterizzati da vita utile differente. Tali PS dovranno avere programmi di misura tali da poter suddividere i risparmi generati dai singoli interventi proposti, al fine di rendicontare nelle RS gli interventi per il loro caratteristico numero di anni di vita utile.

Si segnala, inoltre, che le rendicontazioni, per ciascun intervento, dovranno presentare la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio. La somma dei risparmi generati dagli interventi che costituiscono il PS, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, deve raggiungere una quota di risparmio aggiuntivo non inferiore a 5 TEP, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate. Qualora il progetto sia costituito da più interventi caratterizzati da dimensioni minime differenti, lo stesso dovrà raggiungere una quota di risparmio aggiuntivo non inferiore alla dimensione minima più alta. A titolo esemplificativo, un progetto costituito da due interventi riconducibili a schede PS con una dimensione minima rispettivamente di 1 TEP e 5 TEP, dovrà garantire il raggiungimento di una quota di risparmio aggiuntivo non inferiore a 5 TEP nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, come previsto dal punto 6.1 dell'Allegato 1 al Decreto.

ESEMPIO 1

Si supponga che un Comune voglia realizzare i seguenti interventi di efficienza energetica:

- sostituzione delle lampade esistenti con lampade a led per gli impianti di illuminazione pubblica;
- adozione di un sistema di gestione efficiente degli impianti di climatizzazione invernale presso gli edifici di proprietà.

Si supponga, inoltre, che tali interventi rispettino le condizioni per l'accesso al meccanismo mediante il metodo standardizzato.

Gli interventi che costituiscono il progetto sono, quindi, riconducibili:

- al settore "Illuminazione" e, in particolare, alla scheda PS "Installazione LED per l'illuminazione stradale". Per tale intervento, non essendo esplicitata nella scheda suddetta

il valore di vita utile, si applica il valore di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 2 al Decreto pari a 7 anni; - al settore "Misure comportamentali" e, in particolare, alla scheda PS "Adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti". Per tale intervento, non essendo esplicitata nella scheda suddetta il valore di vita utile, si applica il valore di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 2 al Decreto pari a 3 anni. I programmi di misura adottati, conformi a quanto previsto dalle relative schede PS, quantificano distintamente i risparmi generati dai due interventi, consentendo di rendicontare l'intervento relativo alla sostituzione delle lampade per 7 anni di vita utile e l'intervento relativo alla misura comportamentale per 3 anni di vita utile. Il progetto deve raggiungere una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP.
--

7.5 Progetti di efficienza energetica con effetti su progetti in corso di incentivazione

Nel caso in cui sugli impianti, sui veicoli, sugli edifici o sui siti comunque denominati sono stati realizzati, o sono in corso di realizzazione, ulteriori progetti di efficienza energetica, che godano o meno di incentivazione, il soggetto proponente fornirà una descrizione di tali progetti, indicando, eventualmente, il codice PPPM/RVP/PC/PS a cui fanno riferimento ed evidenziando nelle planimetrie i confini degli interventi, con le relative interconnessioni con il progetto in oggetto.

7.6 Variabili operative

Per effettuare la normalizzazione dei consumi di baseline rispetto alle effettive condizioni di esercizio nella configurazione post intervento è richiesta un'analisi delle variabili operative che influenzano il consumo energetico. L'analisi, condotta sulla base delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo nelle condizioni ante intervento, dovrà consentire la corretta definizione delle variabili. Tali variabili, qualora il progetto sia riconducibile a una scheda PS già disponibile, dovranno essere conformi a quanto previsto dalla scheda stessa.

7.7 Definizione del programma di misura

In fase di presentazione del PS ovvero della relativa RVP, il soggetto proponente dovrà fornire una descrizione dettagliata del programma di misura implementato sul campione rappresentativo per la misurazione del consumo e delle variabili operative nella situazione ante intervento, qualora non si tratti di una nuova installazione, e nella situazione post intervento.

In analogia a quanto previsto per il Progetto a Consuntivo, la descrizione del programma di misura deve evidenziare lo strumento di misura previsto/utilizzato per ogni grandezza rilevata, associando ad ognuno di essi un codice progressivo che ne consenta l'univoca individuazione sugli schemi allegati.

La descrizione dovrà contenere anche l'analisi dei costi relativi all'installazione e alla gestione dei misuratori ai fini della verifica della non convenienza economica dell'investimento ovvero elementi utili alla verifica della difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi.

7.8 Schemi del programma di misura

Nell'ambito della presentazione del PS ovvero della relativa RVP, con riferimento al solo campione rappresentativo, dovranno essere forniti gli schemi di misura (ad es. schemi elettrici, termici, etc.) anche semplificati (ad es. a blocchi; etc.) corrispondenti sia alla situazione ex-ante che alla situazione ex-post. Gli schemi dovranno consentire di verificare:

- i vettori energetici e le variabili operative coinvolte nel perimetro oggetto di intervento del PS / della RVP;
- le proprietà termodinamiche dei vettori energetici (es. pressione);
- il posizionamento della strumentazione di misura con indicazione del codice progressivo.

Gli schemi dovranno consentire, qualora necessario, la verifica delle interconnessioni funzionali esistenti tra i componenti oggetto di intervento e gli ulteriori elementi presenti, quali ad esempio utenze servite, sezioni di processo, sistemi di generazione/approvvisionamento, etc.

7.9 Strumentazione di misura

In fase di presentazione del PS ovvero della relativa RVP, il soggetto proponente dovrà fornire una descrizione della strumentazione di misura, con particolare riferimento a:

- codice identificativo riportato negli elaborati grafici e nella relazione;
- tipologia di strumento (marca, modello, etc.);
- matricola;
- grandezza misurata e unità di misura.

Tale descrizione dovrà essere supportata da documentazione attestante le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura.

Inoltre, in analogia a quanto previsto per il Progetto a Consuntivo, la descrizione dovrà specificare:

- le verifiche periodiche di funzionalità previste, descrivendo il programma di verifica e manutenzione della strumentazione nell'arco della vita utile dell'intervento;
- la metodologia di ricostruzione in caso di perdita dei dati, descrivendo in che modo si intendono trattare i dati mancanti o forniti in maniera errata dalla strumentazione durante il periodo di rendicontazione dei risparmi. Si ritiene accettabile un periodo di ricostruzione dei dati non superiore ai 7 giorni consecutivi e ai 30 giorni l'anno.

7.10 Consumo di baseline

Il consumo di baseline è il **consumo di energia primaria del sistema tecnologico** rispetto al quale calcolare i risparmi energetici addizionali generati dal progetto di efficienza energetica.

Nei casi di sostituzione e di efficientamento energetico integrato, il consumo di baseline è pari al valore del **consumo antecedente** alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 6, del Decreto.

Per i nuovi impianti, edifici o siti per i quali non esistono consumi energetici precedenti all'intervento il consumo di baseline è pari al **consumo di riferimento**, ossia pari al consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento, o all'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie

che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa.

In entrambe le condizioni, un progetto di efficienza energetica ammissibile al meccanismo dei Certificati Bianchi deve, tra le altre cose, generare un *“risparmio energetico addizionale”* inteso come la *“differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP), tra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione del progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico”*.

Ai fini della determinazione del consumo di baseline, i punti 2.6 e 2.7 dell'Allegato 1 dispongono che dovranno essere considerate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. Tali misure dei consumi e delle variabili operative possono afferire anche a periodi di monitoraggio successivi alla data di avvio della realizzazione del progetto purché le stesse siano comunque rappresentative delle condizioni ante intervento. In ogni caso il proponente è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili operative che influenzano il consumo dei sistemi oggetto di intervento ed una misura delle stesse. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

CONSUMO DI BASELINE

L'Allegato 1 al punto 2.6 indica che:

[...] dovranno essere considerate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a dodici mesi precedenti la realizzazione del progetto [...]. Tali misure dei consumi e delle variabili operative possono afferire anche a periodi di monitoraggio successivi alla data di avvio della realizzazione del progetto purché le stesse siano comunque rappresentative delle condizioni ante intervento. [...]

CHIARIMENTO 44

Si prevede la possibilità di avviare, sul campione rappresentativo, il monitoraggio dei consumi energetici e delle variabili operative della situazione ante intervento in data successiva alla data di avvio della realizzazione del progetto purché permangano, anche in seguito alla stessa, le condizioni impiantistiche ante intervento. È comunque possibile, anche in tali casi, effettuare un monitoraggio caratterizzato da un periodo minore di 12 mesi e da una frequenza di campionamento inferiore alla giornaliera qualora sussistano le condizioni previste dal punto 2.7, dell'Allegato 1.

7.10.1 Consumo ante intervento da misure sul campione rappresentativo

I risultati della campagna di misura condotta sul campione rappresentativo nei 12 mesi antecedenti la data di avvio della realizzazione del progetto, ovvero in un periodo successivo secondo quanto specificato

nel CHIARIMENTO 44, sono trasmessi in forma tabellare con dettaglio almeno giornaliero, indicando, per ciascuna misurazione, il valore delle variabili operative e dei consumi energetici. Ciò al fine di apprezzare le fluttuazioni a livello settimanale, mensile e/o stagionale dei consumi energetici ed il trend delle variabili operative. Qualora il soggetto proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali e/o che le fluttuazioni non intervengono a livello giornaliero, può proporre una durata e/o una frequenza di campionamento diverse, fermo restando che qualsiasi ipotesi dovrà essere cautelativa per l'Amministrazione. Nel caso di progetti costituiti da più interventi, i risultati della campagna di misura dovranno essere trasmessi separatamente per ogni singolo intervento che costituisce il progetto.

Inoltre, in fase di presentazione di una proposta progettuale, dovranno essere trasmessi i dati dei consumi di energia della configurazione ante intervento normalizzati rispetto ai valori assunti delle variabili operative nelle condizioni post.

7.10.2 Consumo di riferimento

Il consumo di energia primaria del progetto di riferimento è il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento, o all'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa in relazione alle condizioni operative previste nella configurazione post intervento. Il soggetto proponente, nel rispetto di un eventuale standard minimo fissato dalla normativa vigente e coerentemente con quanto eventualmente disciplinato dalle schede PS di riferimento, è tenuto ad effettuare un'indagine, con riferimento a documenti di letteratura ed all'offerta del mercato, che consenta di individuare la configurazione impiantistica di riferimento.

Per alcune tipologie di progetto presenti nell'Elenco Progetti Standardizzati (PS), è possibile far riferimento al consumo di riferimento riportato nelle relative schede PS.

In analogia a quanto previsto per il Progetto a Consuntivo, nel caso in cui sussistano degli obblighi normativi che hanno impatto sui consumi attribuibili alla configurazione di baseline, il consumo di riferimento dovrà essere il minore tra il consumo della configurazione standard di mercato e quello della configurazione che ottempera alle prescrizioni normative. Inoltre, in fase di presentazione di una proposta progettuale, dovranno essere trasmessi i dati dei consumi di energia della configurazione di riferimento normalizzati rispetto ai valori assunti delle variabili operative nelle condizioni post.

CHIARIMENTO 45

Alcune tipologie di schede PS forniscono indicazioni specifiche in merito al consumo di riferimento attraverso l'indicazione del valore di consumo o, in alternativa, attraverso l'individuazione delle tecnologie ritenute standard di mercato. Qualora il consumo di riferimento non sia desumibile dalle schede PS ovvero qualora quello indicato dalle schede sia ritenuto non applicabile al caso di specie, sarà possibile proporre un consumo di riferimento fornendo indicazioni su:

1. le tecnologie standard più diffuse commercializzate alla data di presentazione del progetto, identificate anche a livello europeo qualora necessario;
2. la quantificazione del potenziale di risparmio in termini energetici rispetto all'implementazione delle suddette tecnologie.

ESEMPIO 1

Si supponga di voler acquistare una nuova flotta di veicoli elettrici appartenenti, ad esempio, al segmento di mercato “C”. Si supponga, inoltre, che per tale progetto sia possibile presentare una richiesta di accesso al meccanismo attraverso la modalità standardizzata ricorrendo alla scheda PS “Acquisto flotte di veicoli elettrici alimentati da energia rinnovabile”. In tal caso, essendo prevista dalla scheda PS una metodologia per la definizione del consumo di riferimento, quest’ultimo dovrà essere individuato coerentemente con quanto disciplinato dalla scheda PS, ovvero dovrà essere posto pari al consumo dei veicoli immatricolati in Italia nell’anno precedente alla presentazione del PS, effettuando una media ponderata sullo share di mercato.

7.11 Consumo post intervento

Il consumo post intervento è il **consumo di energia primaria del sistema tecnologico** misurato nella nuova configurazione post intervento, relativamente al campione rappresentativo. Tale consumo dovrà essere determinato applicando il programma di misura approvato dal GSE e prevedendo una frequenza di campionamento della misura con dettaglio almeno giornaliero al fine di apprezzare le fluttuazioni a livello settimanale, mensile e/o stagionale dei consumi energetici e il trend delle variabili operative. È ammessa una frequenza di campionamento inferiore qualora la frequenza adottata consenta comunque di apprezzare le fluttuazioni dei consumi e delle variabili operative. In ogni caso tale frequenza non potrà essere inferiore a quella adottata per la determinazione del consumo di baseline.

In fase di presentazione del PS ovvero della relativa RVP, il soggetto proponente dovrà fornire una stima del consumo post intervento specificando i valori attesi delle variabili operative e delle prestazioni energetiche nella configurazione post intervento, evidenziando le ipotesi alla base della stima condotta al fine di consentire la corretta verifica, da parte del GSE, dei valori proposti.

7.12 Algoritmo di calcolo e metodologia di estensione dei risparmi

In fase di presentazione del PS ovvero della relativa RVP, il soggetto proponente dovrà fornire una descrizione dettagliata dell’algoritmo di calcolo proposto per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi al campione rappresentativo nonché una descrizione della metodologia di estensione delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo alla restante parte degli interventi al fine di determinare il risparmio energetico aggiuntivo dell’intero progetto.

L’algoritmo e la metodologia di estensione dei risparmi dovranno essere riportati in forma analitica e dovranno essere descritti tutti i parametri in gioco, comprese le modalità di conversione dei consumi finali in energia primaria tenendo conto delle modalità di generazione/approvvisionamento dei vettori energetici e dei valori di Potere Calorifico Inferiore (PCI) di cui all’Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE e s.m.i.. Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di PCI adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

L’algoritmo di calcolo e la metodologia di estensione dei risparmi dovranno consentire la determinazione dei risparmi energetici aggiuntivi associati a ciascuno degli interventi di efficienza energetica che costituiscono il progetto.

7.13 Prospetto del file di rendicontazione

In fase di presentazione della proposta progettuale dovrà essere fornito un prospetto del file di rendicontazione che sarà trasmesso nell'ambito delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi. Tale file dovrà contenere le misure relative al campione rappresentativo per il periodo di monitoraggio oggetto della RS, le formule dell'algoritmo di calcolo implementate per la determinazione dei risparmi di energia primaria del campione rappresentativo e le formule relative alla metodologia di estensione delle misurazioni effettuate alla restante parte degli interventi. In particolare, in relazione al campione rappresentativo, per ogni intervallo temporale, dovranno essere indicati i consumi misurati, i valori assunti dalle variabili operative, il corrispondente consumo di baseline e i risparmi di energia primaria. La frequenza di campionamento dovrà essere coerente con il programma di misura proposto.

7.14 Interventi realizzati in attuazione di diagnosi energetica

L'Allegato 2 al punto 1.5 al Decreto stabilisce che nei casi in cui l'intervento di efficienza energetica ammesso al meccanismo dei Certificati Bianchi venga realizzato in attuazione di diagnosi energetiche eseguite in conformità all'Allegato 2 del d.lgs. n.102 del 2014 e s.m.i., presso gli stabilimenti, gli edifici e/o i siti interessati dall'intervento medesimo, ed il relativo soggetto titolare del progetto si sia dotato di sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali certificati ISO 50001, EMAS, ISO 14001 o ISO 14005, o da sistemi di certificazioni ambientale di prodotto, ovvero da studi di carbon footprint, water footprint o dei flussi di massa rispettivamente secondo la ISO 14067, ISO 14046, o ISO 14052, è riconosciuto un risparmio energetico aggiuntivo per l'intero periodo di vita utile pari al 2%, fino ad un valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP.

CHIARIMENTO 46

Ai fini del riconoscimento di un risparmio aggiuntivo di cui al punto 1.5 dell'Allegato 2 al Decreto, all'atto della presentazione del PS dovrà essere trasmessa la diagnosi energetica del sito oggetto d'intervento, dalla quale risulti, tra gli interventi raccomandati, il progetto per il quale si richiede l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. Inoltre, dovrà essere fornita:

- documentazione attestante che la diagnosi energetica sia la medesima in possesso di ENEA (ricevuta di invio, etc.);
- documentazione che attesti che il soggetto titolare del progetto si sia dotato di uno o più sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali certificati o di studi richiamati nel sopracitato punto 1.5 dell'Allegato 2. In tal caso, si potrà beneficiare, per l'intero periodo di vita utile dell'intervento, di un incremento dei risparmi rendicontati pari al 2% fino ad un valore complessivo di 40 TEP per l'intera vita utile.

7.15 La rendicontazione dei risparmi mediante la modalità standardizzata – RS

A seguito dell'approvazione del PS, il soggetto proponente, ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi, avvia il programma di misura ex post e trasmette al GSE le richieste di verifica e di certificazione standardizzate dei risparmi conseguiti nel corso della vita utile, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo quanto previsto al capitolo 5 dell'Allegato 1 al Decreto.

Le singole RS devono riferirsi a periodi di monitoraggio di medesima durata che, in relazione al numero dei risparmi generati, può essere annuale, semestrale o trimestrale, salvo quanto diversamente previsto dal punto 3.4 dell'Allegato 1 al Decreto.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

DURATA DI RENDICONTAZIONE

L'Allegato 1 al punto 3.4 indica che le RC o RS devono riferirsi a periodi di monitoraggio contigui e annuali. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, è possibile proporre, in sede di presentazione del PC o del PS, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi annui del progetto sia almeno pari a 500 o, in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi annui del progetto sia almeno pari a 1.000. Limitatamente ai progetti caratterizzati da un programma di misura avviato in data successiva al termine dei 36 mesi di cui ai punti 1.8 e 2.12, sarà ammesso un periodo di monitoraggio di durata inferiore solo al fine di garantire il rispetto del termine della vita utile del progetto.

L'avvio del programma di misura deve avvenire entro e non oltre i **36 mesi** dalla data di avvio della realizzazione del progetto, salvo quanto diversamente previsto dal punto 2.12 dell'Allegato 1 al Decreto.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

AVVIO DEL PROGRAMMA DI MISURA OLTRE I 36 MESI DALLA DATA DI AVVIO

L'Allegato 1 al punto 2.12 indica che:

I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi, la quale decorre dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre trentasei mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto. Qualora il programma di misura sia avviato in data successiva al termine dei trentasei mesi, è data comunque facoltà al soggetto proponente di contabilizzare i risparmi conseguiti per la restante parte della vita utile, conformemente a quanto previsto dal punto 3.4. in relazione alla durata dei periodi di monitoraggio.

CHIARIMENTO 47

È possibile avviare il primo periodo di monitoraggio anche qualora siano decorsi 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto, presentando la relativa richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. In tal caso:

- la vita utile del progetto inizia comunque al termine dei 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto;
- il periodo di monitoraggio di ciascuna rendicontazione dovrà avere una durata conforme a quanto previsto al punto 3.4. Pertanto, dovendo rispettare il termine della vita utile del progetto, l'ultima rendicontazione potrà avere una durata inferiore;

- la quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 tep ovvero non inferiore a quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate, di cui al punto 6.1 dell'Allegato 1 al Decreto, dovrà essere generata nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio e non nei primi 12 mesi di vita utile;
- non sarà più possibile richiedere la certificazione dei risparmi addizionali associati al ritardo maturato, ovvero sia generati in un periodo di durata pari a quella che intercorre tra la data di decorrenza di 36 mesi (inizio della vita utile) e la data di avvio del primo periodo di monitoraggio.

In ogni caso, la **RS deve essere presentata entro 120 giorni** dalla fine di ogni periodo di monitoraggio.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

PRESENTAZIONE RENDICONTAZIONI OLTRE I 120 GIORNI

L'Allegato 1 al punto 3.2 indica che:

Le RC o RS devono essere presentate, al più, entro centoventi giorni dalla fine del periodo di monitoraggio. La presentazione delle RC o RS oltre il suddetto termine comporta l'applicazione di una penalità, sottoforma di decurtazione dei TEE spettanti, proporzionale al tempo che intercorre tra la data di decorrenza del termine dei centoventi giorni e la data di presentazione della RC o RS, rapportato alla durata del periodo di monitoraggio. Tale decurtazione, per ciascuna RC o RS, sarà al massimo pari al totale dei TEE spettanti per la rendicontazione presentata.

CHIARIMENTO 48

Qualora l'invio della RS avvenga decorsi 120 giorni dalla data di fine del periodo di monitoraggio, verrà applicata una penalità, sottoforma di decurtazione dei TEE spettanti, proporzionale al rapporto tra i giorni di ritardo, rispetto al termine ultimo dei 120 giorni, e la durata del periodo di monitoraggio a cui la rendicontazione si riferisce. Tale penalità sarà pari, al massimo, al numero dei TEE rendicontati nella RS qualora il ritardo sia pari o superiore alla durata del periodo di monitoraggio.

I TEE da riconoscere nella richiesta di verifica e certificazione dei risparmi per la quale si è verificato il ritardo, verranno ridotti di una percentuale quantificata come segue:

$$\text{Percentuale di riduzione [\%]} = \min \left(\frac{\text{Giorni di ritardo}}{\text{Durata del periodo di monitoraggio}}; 100\% \right)$$

Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PS, per l'ammissibilità del progetto realizzato. Unitamente alla prima RS deve essere trasmessa:

- a. documentazione attestante la data di avvio della realizzazione del progetto;
- b. matricola dei misuratori installati;
- c. matricole/codici identificativi dei principali componenti installati.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

AGGIORNAMENTO DEL FATTORE K

L'Allegato 2 al punto 1.3 indica che:

All'atto della presentazione della domanda, il soggetto proponente può richiedere che, per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore $K_1=1,5$. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi è moltiplicato per il fattore $K_2=0,5$.

CHIARIMENTO 49

All'atto della presentazione della prima rendicontazione, indipendentemente dal settore e dalla tipologia di intervento, è facoltà del soggetto proponente richiedere un'anticipazione dei risparmi per la metà della durata della vita utile del progetto tramite l'applicazione del fattore moltiplicativo $K_1=1,5$ ai risparmi effettivamente rendicontati.

7.15.1 RS in modalità semplificata

A partire dalla quarta richiesta è prevista la possibilità, qualora siano rispettate determinate condizioni, di richiedere la certificazione dei risparmi conseguiti attraverso una modalità semplificata. In tal caso, sarà certificato un risparmio pari a quello medio registrato nelle richieste precedenti.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

MODALITÀ SEMPLIFICATA DI RENDICONTAZIONE

L'art. 2, comma 1, lettera w) del D.M. 21 luglio 2025 definisce la "richiesta certificazione risparmi semplificata" una "RC o RS presentata secondo le modalità previste dall'Allegato 1, punto 3.5".

L'Allegato 1 al punto 3.5 indica che:

Per i progetti che non risultano costituiti da più interventi e per i quali non si sia verificata una variazione significativa dei risparmi nelle prime tre richieste di verifica e certificazione, qualora le stesse abbiano generato singolarmente un risparmio annuo non superiore a 250 tep, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere il riconoscimento dei risparmi mediante la modalità semplificata, a partire dalla quarta richiesta e fino al termine della vita utile del progetto, solo in assenza di malfunzionamenti o di modifiche ai sensi dell'art.7, comma 7. La modalità semplificata prevede, a fronte dell'invio della documentazione di cui al capitolo 5, il riconoscimento di un risparmio aggiuntivo annuo pari al risparmio medio riconosciuto nelle prime tre richieste.

L'Allegato 1 al punto 5.1 indica che:

Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato in fase di valutazione del PC o PS. Per le richieste di certificazione dei risparmi semplificate, dovrà essere fornita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal soggetto proponente, attestante il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento dei risparmi mediante la modalità semplificata.

CHIARIMENTO 50

È possibile accedere alla modalità di riconoscimento dei TEE semplificata per le rendicontazioni annuali qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- il progetto sia costituito da un singolo intervento;
- ciascuna delle prime tre richieste di verifica e certificazione dei risparmi sia stata accolta;
- ciascuna delle prime tre richieste di verifica e certificazione dei risparmi non deve aver generato un risparmio superiore a 250 tep;
- non risulti una variazione significativa dei risparmi conseguiti nei periodi di monitoraggio afferenti alle prime tre richieste di verifica e certificazione dei risparmi. In particolare, si ritiene significativa una variazione superiore al $\pm 20\%$ rispetto al valore medio dei risparmi conseguiti in ciascuno dei periodi di cui sopra;
- non siano intercorse modifiche o eventuali malfunzionamenti rispetto alle prime tre richieste di verifica e certificazione dei risparmi;
- il programma di misura sia stato avviato entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.

La modalità semplificata prevede le seguenti fasi:

- **Fase 1** (dal primo al terzo anno di vita utile): i TEE vengono riconosciuti sulla base dei risparmi effettivamente conseguiti, misurati applicando il programma di misura approvato, e certificati mediante l'invio di richieste di verifica e certificazione ordinarie e complete dei dati di misura;
- **Fase 2** (dal quarto anno alla fine della vita utile): i TEE vengono riconosciuti sulla base della media dei risparmi conseguiti durante la Fase 1, mediante l'invio di richieste di verifica e certificazione semplificate. Per ogni richiesta della Fase 2, il Soggetto Proponente dovrà presentare, in luogo dei dati di misura, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante le informazioni principali legate al periodo di monitoraggio oggetto di rendicontazione (tra le quali assenza di modifiche, dismissioni, malfunzionamenti etc.). Resta comunque fermo l'obbligo di effettuare il monitoraggio post intervento al fine di acquisire e conservare i dati misurati.

La modalità semplificata è facoltativa, pertanto, all'atto di presentazione della quarta richiesta, il Soggetto Proponente dovrà scegliere la modalità di riconoscimento dei TEE da adottare per tutta la restante parte della vita utile, optando per la modalità ordinaria o per la modalità semplificata.

Qualora si sia optato per la modalità semplificata e qualora nel corso delle successive rendicontazioni vengano meno le condizioni previste per il riconoscimento dei risparmi mediante tale modalità, è comunque fatta salva la possibilità, per il Soggetto Proponente, di presentare richieste di verifica e certificazioni ordinarie. In tal caso, la modalità ordinaria dovrà essere adottata per tutte le restanti richieste di verifica e certificazione dei risparmi.

8 Modifiche ai progetti

L'articolo 7, comma 7, del Decreto dispone che in sede di presentazione della prima richiesta di verifica e certificazione dei risparmi (RC o RS) e, se necessario, nelle successive richieste, il soggetto proponente può presentare richieste documentate di modifica dei progetti a consuntivo o standardizzati (PC o PS) già approvati. In tal caso, il GSE verifica i dati trasmessi in fase di presentazione del progetto PC o PS e i dati trasmessi in sede di presentazione delle RC o RS, al fine di verificare l'ammissibilità del progetto oggetto della modifica progettuale.

Qualora la modifica consista nella realizzazione di ulteriori interventi che hanno effetto sulla rendicontazione dei risparmi generati, con riferimento al medesimo servizio reso, dal progetto di efficienza energetica già ammesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, il soggetto proponente dovrà darne comunicazione al fine di sottoporre al GSE la modifica al progetto approvato e l'eventuale adeguamento della modalità di calcolo dei risparmi di energia primaria. È sempre data facoltà al soggetto proponente di presentare una nuova istanza di accesso al meccanismo qualora ci siano dubbi nel ritenere l'ulteriore intervento riconducibile ad una modifica progettuale, ciò al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste dal Decreto. A tal riguardo, nei sottoparagrafi seguenti si riportano i criteri da adottare per la gestione delle possibili casistiche.

8.1 Sovrapposizione con progetti presentati ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012

L'articolo 10, comma 4, del Decreto dispone che eventuali modifiche intervenute successivamente alla vita utile sui progetti di efficienza energetica che abbiano beneficiato del coefficiente di durabilità previsto dalla deliberazione dell'ARERA EEN 9/11 del 27 ottobre 2011, qualora connesse alla realizzazione di nuovi investimenti che generino ulteriore efficienza energetica, non comportano il recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del coefficiente medesimo, né la decadenza o il ricalcolo degli incentivi già maturati e possono accedere al beneficio dei Certificati Bianchi, al netto del risparmio già incentivato.

Le modifiche che intervengano sui progetti di efficienza energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE per l'eventuale adeguamento delle modalità di determinazione dei risparmi energetici oggetto di incentivazione. Qualora nel corso dei controlli emerga la mancata comunicazione al GSE delle modifiche intervenute nel corso della vita utile di tali progetti, il GSE è tenuto al recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del coefficiente di durabilità.

CHIARIMENTO 51

Con il succitato articolo, il Decreto suddivide le modifiche intervenute ai progetti incentivati nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi e che hanno beneficiato del coefficiente di durabilità (τ) in due casistiche:

Modifiche intervenute successivamente al termine della vita utile relative *alla realizzazione di nuovi investimenti*:

In tale casistica rientrano gli interventi effettuati su progetti presentati ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 per i quali si è conclusa la vita utile e per cui non sono previste ulteriori rendicontazioni dei risparmi di energia primaria. Qualora le modifiche che verranno introdotte **in virtù dei nuovi**

investimenti realizzati generino ulteriori risparmi di energia primaria, incentivabili secondo il D.M. 21 luglio 2025, possono essere presentate come un nuovo progetto a consuntivo/standardizzato nel quale il consumo di baseline sarà rappresentato dal consumo che caratterizzava il sistema/impianto prima delle modifiche previste.

Modifiche intervenute prima della conclusione della vita utile:

In tale casistica rientrano tutti gli interventi effettuati su progetti presentati ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 per i quali non si è conclusa la vita utile e per cui sono previste ulteriori rendicontazioni dei risparmi di energia primaria. Per tali modifiche sussiste l'obbligo di comunicazione al GSE che deve essere assolto nell'ambito della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi riferita al periodo di monitoraggio nel quale è avvenuta la modifica. Con la comunicazione al GSE si procederà all'individuazione di eventuali ulteriori risparmi di energia primaria generati dalle modifiche introdotte. Si specifica che tali risparmi aggiuntivi non potranno beneficiare del coefficiente di durabilità (tau) e potranno essere rendicontati esclusivamente per gli anni di vita utile residui. Si specifica, inoltre, che per tale casistica, qualora nell'ambito delle attività di controllo il GSE rilevi la mancata comunicazione delle modifiche intervenute, il GSE è tenuto al recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del coefficiente di durabilità.

8.2 Sovrapposizione con progetti presentati ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. e del D.M. 21 luglio 2025

L'Allegato 1 al punto 1.4 del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. e del D.M. 21 luglio 2025 dispone che nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti già in corso di incentivazione, il proponente dovrà sottoporre al GSE, nella prima rendicontazione utile, la modifica del progetto già approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. È data facoltà al soggetto proponente di indicare che la modifica progettuale non comporti variazioni al valore di baseline e di vita utile del progetto già in corso di incentivazione ovvero, alternativamente, che il valore di baseline sia pari al consumo post intervento del progetto in corso di incentivazione e che la vita utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto.

CHIARIMENTO 52

In tale casistica rientrano tutti gli interventi effettuati su progetti presentati ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. per i quali non si è conclusa la vita utile e per cui sono previste ulteriori rendicontazioni dei risparmi di energia primaria. Per tali modifiche sussiste l'obbligo di comunicazione al GSE che deve essere assolto nell'ambito della richiesta di certificazione dei risparmi riferita al periodo di monitoraggio nel quale è avvenuta la modifica. Con la modifica progettuale, il soggetto proponente potrà, alternativamente:

- rendicontare il risparmio energetico conseguito a seguito della modifica progettuale confrontando i consumi post intervento con la baseline già precedentemente identificata sino alla data di fine vita utile del progetto già in corso di incentivazione;
- rendicontare il risparmio energetico conseguito a seguito della modifica progettuale confrontando i consumi post intervento con la baseline pari al consumo riscontrato prima della modifica stessa per un numero di anni di vita utile pari alla vita utile della tipologia di

intervento in cui ricade il nuovo progetto. La modifica progettuale dovrà essere conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 21 luglio 2025.

CHIARIMENTO 53

In tale casistica rientrano tutti gli interventi effettuati su progetti presentati ai sensi del D.M. 21 luglio 2025 per i quali non si è conclusa la vita utile e per cui sono previste ulteriori rendicontazioni dei risparmi di energia primaria. Per tali modifiche sussiste l'obbligo di comunicazione al GSE che deve essere assolto nell'ambito della richiesta di certificazione dei risparmi riferita al periodo di monitoraggio nel quale è avvenuta la modifica. Con la modifica progettuale, il soggetto proponente potrà, alternativamente:

- rendicontare il risparmio energetico conseguito a seguito della modifica progettuale confrontando i consumi post intervento con la baseline già precedentemente identificata sino alla data di fine vita utile del progetto già in corso di incentivazione;
- rendicontare il risparmio energetico conseguito a seguito della modifica progettuale confrontando i consumi post intervento con la baseline pari al consumo riscontrato prima della modifica stessa per un numero di anni di vita utile pari alla vita utile della tipologia di intervento in cui ricade il nuovo progetto.

III PARTE: Ulteriori modifiche introdotte dal D.M. 21 luglio 2025

In questa sezione si riportano le ulteriori modifiche introdotte dal D.M. 21 luglio 2025.

9 ULTERIORI MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.M. 21 luglio 2025

Il D.M. 21 luglio 2025 ha introdotto alcune ulteriori modifiche alla disciplina del meccanismo dei Certificati Bianchi delle quali, nel seguito, vengono elencate le principali:

1. Adeguamento della vita utile dei progetti di “sostituzione” alla vita utile dei progetti di “nuova installazione”, garantendo la stessa quota di incentivo per entrambe le tipologie.
2. Introduzione di ulteriori tipologie di intervento e incremento della vita utile di alcuni interventi ammissibili, stimolando maggiormente la realizzazione di progetti di efficienza energetica riconducibili a specifici ambiti settoriali.
3. Eliminazione di tipologie di intervento per le quali è stata verificata la difficile individuazione di un programma di misura che consenta il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto.
4. Eliminazione delle schede di Progetto a Consuntivo precedentemente introdotte dal D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i..
5. Eliminazione della tabella degli interventi non ammissibili, reintroducendo la possibilità di ammissione al meccanismo per gli interventi precedentemente esclusi dal D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i..
6. Modifiche all’obbligo di nomina del Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, prevedendo il mantenimento del requisito di nomina per l’accesso al meccanismo soltanto qualora il soggetto risulti obbligato dalla normativa di riferimento per l’anno in corso, ovvero sia che tale requisito non debba essere più ottemperato qualora decada il suddetto obbligo.
7. Introduzione dell’obbligo, per il Soggetto Proponente, di indicare in sede di presentazione del progetto (PC/PS), ai soli fini informativi, la data presunta di avvio del primo periodo di monitoraggio.

Il Decreto, inoltre, introduce un termine ultimo per la presentazione di prime RVC-C associate a PPPM accolte ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012.

Modifica introdotta dal D.M. 21 luglio 2025

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE PRIME RVC-C

L’art. 20, comma 2 del D.M. 21 luglio 2025 stabilisce che:

“Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012 e per i progetti a consuntivo e standardizzati approvati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’11 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni in data precedente all’entrata

in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto”.

L'art. 20, comma 3 del D.M. 21 luglio 2025 stabilisce che:

“Fermo restando quanto previsto al comma 2, le istanze relative ai progetti a consuntivo presentate ai sensi del DM 28 dicembre 2012 e approvate dal GSE, per le quali non sono state presentate richieste di rendicontazione dei risparmi, sono annullate a decorrere da diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto”.

CHIARIMENTO 54

Decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero a partire dal giorno 12/03/2027, non sarà più possibile presentare prime Richieste di Verifica e Certificazione risparmi a Consuntivo (RVC-C) associate a Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) accolte ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012. Per le prime RVC-C presentate entro i termini, il GSE valuterà la conformità del progetto alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della PPPM e la conformità della documentazione nei tempi, nei contenuti e nel formato della presentazione a quanto previsto nel programma di misura approvato.

Infine, sono state introdotte ulteriori misure di semplificazione meglio dettagliate negli altri Allegati alla Guida Operativa.

10 PRINCIPALI DEFINIZIONI

- a. **Certificato Bianco** o anche titolo di efficienza energetica (TEE): documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco è pari a una tonnellata equivalente di petrolio (di seguito «TEP»);
- b. **componente rigenerato**: componente già utilizzato, sottoposto a processi sostanziali di riparazione e manutenzione straordinaria che ne consentano il ripristino delle normali condizioni di operatività;
- c. **consumo di baseline**: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come riferimento per il calcolo dei risparmi energetici addizionali riconosciuti ai fini dei Certificati Bianchi. Il consumo di baseline corrisponde al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 6 e dall'Allegato 1, punto 1.3. Per i nuovi impianti, edifici o siti per i quali non esistono consumi energetici precedenti, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento;
- d. **consumo di riferimento**: consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento, o l'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa;
- e. **contratto tipo**: contratto che disciplina i rapporti tra il soggetto proponente, il soggetto titolare del progetto (se diverso dal soggetto proponente) ovvero i soggetti titolari per i casi di cui all'art. 6, comma 4 e il Gestore dei servizi energetica – GSE S.p.a. (GSE) ai fini dell'erogazione dei Certificati Bianchi;
- f. **data di avvio della realizzazione del progetto**: data di inizio dei lavori per la realizzazione del progetto. Non sono rilevanti ai fini della determinazione di tale data l'acquisto del terreno o i lavori preparatori, come la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari;
- g. **data di prima attivazione del progetto**: data in cui il progetto inizia a generare risparmi addizionali di energia primaria;
- h. **distributore**: la persona giuridica che effettua attività di trasporto dell'energia elettrica e gas attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;
- i. **energia elettrica o gas distribuiti sull'intero territorio nazionale**: somma dell'energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o del gas trasportati ai clienti finali da tutti i soggetti autorizzati alla distribuzione, inclusi gli autoconsumi degli stessi soggetti;
- j. **energia elettrica o gas distribuiti da un distributore**: energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o gas trasportati ai clienti finali connessi alla rete del distributore, inclusi gli autoconsumi del distributore;
- k. **Ministero**: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- l. **obblighi quantitativi nazionali**: quota degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che deve essere conseguita dai singoli soggetti obbligati;

- m. obbligo minimo: quota dell'obbligo di competenza di ciascun soggetto obbligato, per un determinato anno d'obbligo, pari al 60% dell'obbligo relativo all'anno stesso e degli eventuali residui degli anni precedenti;
- n. periodo di monitoraggio di una RC o RS: il periodo nel corso del quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della richiesta, secondo quanto specificato all'Allegato 1 al presente decreto;
- o. progetto di efficientamento energetico integrato: insieme di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del progetto, riferiti all'intero componente, mezzo di trasporto, linea produttiva, edificio o loro parti. Il progetto può comprendere la sostituzione o nuova installazione di componenti e dispositivi, nonché la modifica del layout di linee produttive. Sono esclusi interventi di manutenzione e ripristino delle normali condizioni di esercizio. Nel caso di efficientamento energetico degli edifici, l'intervento può interessare, anche contestualmente, l'involucro, gli impianti e i dispositivi tecnologici;
- p. progetto a consuntivo (PC): progetto in cui i risparmi sono valutati con il metodo di consuntivo, come definito nell'Allegato 1, in conformità a un programma di misura approvato dal GSE;
- q. progetto di efficienza energetica (di seguito anche «progetto»): intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformità ad un programma di misura approvato dal GSE;
- r. progetto di efficienza energetica ammissibile: progetto di efficienza energetica che genera risparmi energetici addizionali e per il quale si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera sono utilizzati nuovi componenti, o componenti rigenerati per i quali non sia stato percepito in precedenza un incentivo a carico del meccanismo dei Certificati Bianchi, al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, salvo quanto previsto dal punto 1.7 dell'Allegato 1 al presente decreto;
- s. progetto di riferimento: l'intervento o l'insieme di interventi che, in relazione al progetto proposto, è realizzato con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono lo standard di mercato in termini tecnologici e normativi;
- t. progetto standardizzato (PS): progetto con metodo di valutazione dei risparmi standardizzato, come definito nell'Allegato 1, in conformità al programma di misura approvato dal GSE;
- u. richiesta certificazione risparmi a consuntivo (RC): la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto a consuntivo;
- v. richiesta certificazione risparmi standardizzata (RS): richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto standardizzato;
- w. richiesta certificazione risparmi semplificata: RC o RS presentata secondo le modalità previste dall'Allegato 1, punto 3.5;
- x. risparmio energetico addizionale: differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP), tra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione del progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
- y. ESCO o SSE: Società di Servizi Energetici che realizza interventi di risparmio energetici, anche finanziati autonomamente o tramite terzi, conseguendo un aumento di efficienza del sistema di

domanda e offerta di energia del cliente e assumendo la responsabilità del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato;

- z. soggetto proponente: soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6, comma 1, che presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE; può anche non coincidere con il titolare del progetto ovvero con uno dei soggetti titolari per i casi di cui all'art. 6, comma 4. Qualora il soggetto proponente non coincida con il soggetto titolare e per i casi di cui all'art. 6, comma 4, l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE è presentata su delega dei soggetti titolari;
- aa. soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene l'investimento per il progetto, ovvero i soggetti che sostengono l'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4;
- bb. vita utile del progetto: periodo durante il quale vengono riconosciuti i Certificati Bianchi, nei limiti dell'Allegato 2 del presente decreto.